

# **GUIDA LEGALE ed agli INVESTIMENTI in AUSTRALIA**

a cura di

***MANZATO & ASSOCIATI – Studio Legale Milano – Roma***



**in collaborazione con il  
*Consolato Generale d’Australia a Milano***

**INDICE:**

<b>PREFAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>LE SOCIETÀ</b>	<b>6</b>
<b>IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>18</b>
<b>TASSAZIONE</b>	<b>22</b>
<b>FINANZIAMENTI</b>	<b>27</b>
<b>BANCHE E MONETA</b>	<b>29</b>
<b>IL REGOLAMENTO DOGANALE / FISCALE</b>	<b>29</b>
<b>LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE</b>	<b>33</b>
<b>LAVORO</b>	<b>35</b>
<b>IL SISTEMA GIUDIZIARIO</b>	<b>37</b>
<b>INVESTIRE IN AUSTRALIA</b>	<b>44</b>
<b>OPERAZIONI COMMERCIALI</b>	<b>48</b>
<b>APPENDICE NORMATIVA</b>	<b>51</b>
<b>INDIRIZZI UTILI:</b>	<b>52</b>
<b>LINKS</b>	<b>55</b>

## PREFAZIONE

*Australia and Italy have a very long and close relationship, not only in terms of trade and investment but also culturally. With over 5 % of the Australian population of Italian heritage and the increasing general interest in trade and investment opportunities I expect this relationship to continue to grow over the coming years.*

*Australia is a stable, democratic society with a skilled workforce and a strong, competitive economy. With a population of 20 million, Australia is the only nation to govern an entire continent and is the sixth largest country in the world in land area. Australia's multicultural society includes its Indigenous peoples and migrants from some 200 countries. We have had one of the most outstanding economies of the world in recent years. As a high-growth, low-inflation, low interest rate economy, it is more vibrant than ever before. There is an efficient government sector, a flexible labour market and a very competitive business sector. Australia also has one of the most stable economic, political and social environments in the region, which has led to increased investment from overseas in recent years. As a result of major diversification in Australia's export base, Australia is now not only a commodity exporter, it also has sophisticated manufacturing and service industries.*

*Australia has one of the world's most open transparent and innovative economies and the Australian Government is committed to maintaining this direction. Strong growth over the past decade has been accompanied by low inflation and interest rates, and a strong productivity performer.*

*I believe investment guides such as this one are very important to the future growth in the commercial relationship between Italy and Australia. I commend Manzato and Associates for developing this investment guide and look forward to seeing positive growth in our trade and investment relationship as a result.*

*My Offices in Milan and Rome are always available to assist with enquiries and to provide further advice on trade and investment opportunities.*

*Tim Gauci*

*Consul General & Senior Trade Commissioner  
Australian Consulate General  
Via Borgogna, 2  
Milan, Italy 20122*

Tel : +39 02 777041  
Fax : +39 02 77704244

## INFORMAZIONI GENERALI

### 1.INTRODUZIONE

#### 1.1. IN BREVE ALCUNE FONDAMENTALI NOZIONI

**Capitale:** Canberra (325.100 abitanti –2006)

**Altre città principali** (giugno 2004):

Sydney (4.225.000 ab.),  
Melbourne (3.593.000 ab.),  
Brisbane (1.778.000 ab.),  
Perth (1.455.000 ab.),  
Adelaide (1.123.000 ab.).

**Popolazione:** 20.351.000 ( come valutato nel 2006 ).

**Lingua:** La lingua ufficiale è l'inglese, sono tuttavia diffuse anche le lingue native dei diversi gruppi etnici.

**Moneta:** La media mensile del tasso di cambio riferita a giugno 2007 è di 1,584 AUD per 1 Euro.

**PILnell'anno 2006 :** 1.001,9 miliardi di AUD, 754,5 miliardi di U.S. Dollar, (fonte *EIU Economist Intelligence Unit* aggiornato ad aprile 2007 );

**PIL PRO CAPITE:** 36.630 U.S. Dollar

**TASSO ANNUALE DI CRESCITA:** 2,7%

**INFLAZIONE:** 3,5%

**SETTORI/PRODOTTI PRINCIPALI:** industria vinicola, industria dell'arte e della moda, tecnologie ambientali, industria alimentare, industria edilizia, industria estrattiva (carbone, oro, alluminio, minerali ferrosi), macchinari per l'industria, mezzi di trasporto, prodotti chimici, acciaio, lana, cereali, frumento, orzo, canna da zucchero, frutta, carne, bovini, pecore, pollame .

Il settore delle piccole-medie imprese è vitale per l'economia australiana. Esso ha prodotto il 58% della crescita dell'occupazione negli ultimi sei anni e rappresenta circa il 30% della produzione del paese.

Le piccole imprese in Australia sono oltre 1,2 milioni e danno lavoro a circa 3,3 milioni di persone. Negli ultimi 10 anni il numero delle piccole imprese è aumentato in media del 3,5% all'anno.

**Il Commonwealth of Australia è una monarchia parlamentare** : la regina d'Australia è il capo di stato ufficiale ed è rappresentato da un governatore generale.

Il potere esecutivo, formalmente rappresentato dalla Corona, viene concretamente esercitato da un gabinetto guidato dal primo ministro. Il Primo ministro è quasi sempre il capo del partito di maggioranza nella Casa dei Rappresentanti, la camera bassa (con 150 seggi) del parlamento bicamerale. I membri della Casa dei Rappresentanti sono eletti in collegi uninominali. La camera alta (76 seggi) è il Senato, nel quale ogni stato è rappresentato da 12 senatori, indipendentemente dalla sua popolazione, e ogni territorio da due. Le elezioni di entrambe le camere si tengono ogni tre anni, tipicamente con metà del senato eleggibile per la rielezione.

Il Primo ministro è il capo del governo del Commonwealth e eccettuati casi eccezionali, è il leader del partito politico più forte della maggioranza parlamentare. La sua residenza ufficiale è il Lodge a [Canberra](#).

L'Australia è divisa in sei Stati, (Nuovo Galles del Sud, Victoria, Australia Meridionale, Australia Occidentale, Tasmania e Queensland), e due territori: il Territorio del Nord e il Territorio della Capitale.

Intorno alla metà del XIX secolo, grazie alla scoperta di numerosi ed abbondanti giacimenti d'oro, l'economia del Paese ebbe una grande crescita, e venne irreversibilmente modificata la struttura sociale coloniale.

Il primo Gennaio del 1901 l'Australia divenne una Nazione indipendente quando le colonie, affrancandosi dalla madrepatria, si unirono in Federazione, ottenendo così la formale indipendenza dalla Gran Bretagna, sebbene molti legami giuridici e culturali si protrassero.

Con l'istituzione della Federazione fu adottata la Costituzione Australiana. Da allora l'Australia ha goduto di un governo storicamente stabile, basato su un sistema parlamentare simile al sistema britannico di Westminster, con tre livelli di governo: Federale, Statale e Locale.

Con quasi metà del commercio mondiale focalizzato, in questo momento, sulla regione Asia – Pacifico (la regione del mondo col più alto tasso di crescita) l'Australia sta rapidamente divenendo l'odierna base di scelta per molte società multinazionali.

Questa rapida crescita costituisce solo uno degli elementi che favoriscono lo stabilire un'attività commerciale in Australia, cui si aggiungono capacità industriale di livello internazionale, manodopera altamente qualificata e multilingue, burocrazia efficiente e un atteggiamento di favore nei confronti degli investitori stranieri.

L'economia australiana è tra le più forti del mondo: competitiva, aperta e vivace. La vigorosa performance economica del paese scaturisce da una gestione economica efficace e da riforme strutturali che sono tuttora in corso. L'Australia possiede un settore privato competitivo e dinamico e ad una forza lavoro qualificata e flessibile.

### **Settori produttivi**

L'attività economica australiana è maggiormente concentrata sulla fascia costiera orientale, dove vive la gran parte della popolazione.

Dal punto di vista della suddivisione territoriale, il PIL australiano proviene per circa il 34% dallo Stato del New South Wales, per il 25% dal Victoria e per il 17,5% dal Queensland.

## 1.2. COMMERCIALIZZAZIONE

Gli australiani sono degli innovatori straordinari e nuove idee e invenzioni vengono continuamente prodotte da singoli individui, piccole imprese e istituti di ricerca.

Il programma del Governo australiano, del settembre del 2004, per la commercializzazione delle tecnologie emergenti (**COMET**) aiuta ad immettere sul mercato queste innovazioni.

Il **COMET** ( *Commercializing Emerging Technology* ) è un programma gestito da *Australian Government's business Assistance Agency* insieme al *Department of Industry, Tourism and Resources -ITR*, per la *Industry Research and Development - IR&D*, il quale offre consulenza e assistenza finanziaria per commercializzare le innovazioni, attrarre capitali e trovare soci strategici. Nei primi quattro anni di attività il COMET ha prestato assistenza a 900 aziende. Di queste, a tutt'oggi 850 hanno resi noti i risultati della commercializzazione: 250 società hanno raccolto capitali per circa \$240 milioni e 400 si sono procurate alleanze commerciali, licenze e accordi.

Fra il 2004 e il 2011 il Governo australiano spenderà altri 100 milioni AUS per il programma **COMET**.

## 1.3. POLITICA AUSTRALIANA A FAVORE DELL'INTERSCAMBIO ( 1° luglio 2007)

Il Governo Australiano ha ideato un programma estremamente efficace c.d. *Export Market Development Grants – EMDG* per incentivare le imprese all'esportazione. Con questo programma il Governo si propone di sostenere ed assistere nelle spese i piccoli e medi imprenditori australiani che intendono esportare in diversi settori e prodotti dell'industria, compreso il turismo e l'esportazione della proprietà intellettuale e del Know-How australiano.

Con questo programma il Governo rimborserà fino al 50% delle spese sostenute su tutte le attività di esportazione ed anche di promozione superiori a 15.000 AUS.

( <http://www.austrade.gov.au/default.aspx?FolderID=1356> )

## LE SOCIETÀ

Di seguito si fornisce una introduzione circa le varie tipologie di strumenti giuridici commerciali che possono essere utilizzati dall'operatore commerciale che voglia valutare l'opportunità di un investimento commerciale in Australia. Essenzialmente, la scelta nell'individuare quale sia la veste giuridica meglio confacente alla propria attività, ricade su una delle seguenti ipotesi:

- Società di diritto straniero:

con tale definizione si intendono le società costituite fuori dai territori australiani e che non hanno la loro sede principale o la principale sede di affari in Australia. Esse possono comunque essere presenti in Australia attraverso delle sedi secondarie o degli uffici di collegamento con la casa madre.

E' il caso del **BRANCH OFFICE**, di cui si dirà in seguito.

- Società di diritto australiano:

con tale definizione si intendono le società costituite in Australia o nei suoi territori. Esse possono avere varie forme e strutture, a seconda delle esigenze degli investitori. In particolare, possono essere costituite:

- a) Public company ;
- b) Private limited;
- c) joint ventures;
- d) partnerships;
- e) trusts.

Come è facilmente intuibile, la scelta del mezzo da utilizzare dipende in larga misura dalla natura dell'investimento da effettuare in Australia e, pertanto, è imprescindibile che sia fornito caso per caso un parere legale circa quale sia lo strumento più appropriato per la singola fattispecie.

#### **REGISTRAZIONE PRESSO L'AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION (ASIC) <http://www.asic.gov.au>**

Una società viene formalmente ad esistere con la registrazione presso *l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC)*.

La registrazione ha effetto costitutivo: con essa la società o l'associazione vengono ad esistenza come entità legali separate e giuridicamente distinte dalle persone fisiche che operano al loro interno.

Le società trovano la loro disciplina sia nel *Corporation Act* sia nella legislazione dello specifico Stato o Territorio nel quale dovranno essere registrate. La legislazione nei vari Stati è eterogenea a tal punto da poter presentare in ciascuno Stato o Territorio divergenze sostanziali.

Proprio per tale motivo, prima di decidere ove sia più opportuno, a seconda degli interessi e dell'attività costituenda, creare la sede della nuova società, è bene effettuare uno studio comparativo delle singole legislazioni statali e territoriali al fine di comprendere vantaggi e svantaggi legati ai vari Stati o territori.

Ciascuna società operante in Australia deve avere una **sede legale** cui sia possibile indirizzare comunicazioni ed avvisi. L'indirizzo della sede legale deve essere dichiarato all'atto di richiesta di registrazione all'**ASIC**. Qualora, in seguito alla registrazione, la sede indicata non sia quella effettiva né vi sia insediata la società, sarà necessario ottenere da chi occupi effettivamente la sede indicata all'**ASIC** un consenso scritto per utilizzare quell'indirizzo quale sede legale della medesima società.

**L'ASIC** è una Commissione governativa che presiede alla regolamentazione legislativa degli investimenti delle imprese in Australia ed è stata costituita nel 2001.

Il 1° luglio 2003 sono entrate in vigore le norme con cui il *Corporations Legislation Amendment Act 2003* ha modificato il *Corporations Act 2001* nella parte relativa all'informativa societaria. Si tratta di una riforma che è andata a semplificare i rapporti tra le società e l'ASIC.

Con la registrazione “nasce” dunque la società, acquisendo una personalità giuridica autonoma ed indipendente e con l'ulteriore ed imprescindibile effetto di poter svolgere una attività in Australia. Infatti per poter svolgere un'attività commerciale le società straniere devono venire registrate.

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL'ASIC** - La società o la persona fisica che intenda registrare una società deve presentare il prescritto modulo di richiesta all'ASIC . **Prima di procedere, è necessario sapere che per ciascun tipo di società vi sono differenti pre-requisiti per la registrazione, che andranno accuratamente considerati prima di presentare la richiesta.** È prevista la possibilità di costituire società unipersonali, pur senza l'espressa previsione *ex lege* di requisiti per il socio unico. I membri fondatori di una società per azioni, o di una società a responsabilità illimitata devono, all'atto di costituzione, trovare un accordo sulla regolamentazione delle proprie azioni che dovranno essere emesse.

**CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE** – una volta effettuata la registrazione viene rilasciato un certificato, il quale rappresenta la prova definitiva della conformità della società alle disposizioni legislative di riferimento.

#### **FILIALE (BRANCH OFFICE)**

Una filiale è una “sede permanente” di una società estera, considerata “non residente” in Australia ai fini fiscali. Il reddito imponibile della filiale comprende il reddito, non esentasse, proveniente da risorse Australiane. L'imposizione di questo reddito avviene alla stessa aliquota generalmente applicata alle società. I profitti, provenienti da risorse Australiane, di una società non residente, ma avente sede permanente in Australia, non sono esentati dalle imposte Australiane fatte salve le previsioni dei trattati sulla esenzione dalla doppia imposizione.

- Un “branch office” australiano di una società straniera (filiale) non è giuridicamente separato dalla società madre, pertanto quest'ultima risponde di tutti i debiti e delle obbligazioni della filiale;
- La dichiarazione dei redditi annuale di un *branch office* (che è pubblica) deve includere il resoconto fiscale a livello mondiale della società di cui è filiale. La diffusione di tali dati non è limitata alle operazioni della filiale locale;
- L'uso di un “branch office” crea difficoltà a livello pratico nei rapporti con l'organizzazione governativa australiana, con finanziatori o con terze parti. Nel regolamentare la finanza australiana, le istituzioni richiedono la revisione delle dichiarazioni fiscali con riguardo alle operazioni “australiane” della società madre; tale revisione deve essere immediatamente disponibile nella forma richiesta dalla normativa applicabile;
- I terzi che instaurino rapporti commerciali con il branch office necessitano di ricevere informazioni circa la natura della struttura legale della controllante straniera e sulla possibilità che essa stessa possa assumere obbligazioni in Australia.

## **PUBLIC COMPANIES E PRIVATE LIMITED**

I due tipi di società più comuni sono:

- **Private Limited**
- **Public company**

Le principali differenze sono:

### **Una Private limited:**

- non può avere più di 50 azionisti non-dipendenti;
- può avere un minimo di un azionista.
- non può offrire pubblicamente né azioni né obbligazioni;
- I diritti dei membri al trasferimento delle azioni devono essere soggetti a restrizioni;
- deve avere almeno un amministratore residente in Australia.
- non è obbligata a presentare il proprio atto costitutivo presso la *Australian Security and Investments Commission* (“ASIC”) (al contrario della public company);

La scelta di costituire una p.ltd è più idonea se si tratti di costituire una controllata interamente posseduta da una società straniera, e se non si intenda fare una pubblica offerta di azioni o obbligazioni. Una private limited può comunque trasformarsi in public company in qualsiasi momento.

Tale tipologia di società viene solitamente scelta dagli investitori stranieri interessati a stabilire attività commerciali proprie in Australia o che vogliono partecipare a joint ventures con partners australiani.

### **Una Public Company:**

- deve avere un minimo di 5 azionisti;
- deve avere almeno tre amministratori dei quali almeno due residenti in Australia. Tuttavia non ci sono qualifiche specifiche per permettere a soggetti non-residenti di essere amministratori di società australiane;
- deve avere un “referente” residente in Australia;
- è obbligata a presentare il proprio atto costitutivo all’ASIC.

### Vantaggi nella scelta di una public company:

- La responsabilità degli azionisti è normalmente limitata all'ammontare del loro conferimento di capitale nella società;
- La struttura societaria facilita il coordinamento di interessi di numerosi investitori all'interno di una cornice giuridica ben definita, laddove invece altre forme di impresa risulterebbero impraticabili;
- Le public companies possono raccogliere finanziamenti dal pubblico, tramite offerte pubbliche di azioni o obbligazioni da sottoscrivere;
- I profitti possono essere accumulati e reinvestiti senza necessità di essere invece ridistribuiti tra gli azionisti;
- La differenza tra l'aliquota d'imposta per le società, pari al 30 %, e la massima aliquota d'imposta personale, pari al 47%, consente pianificazioni fiscali.

### JOINT VENTURE

Un investitore straniero può decidere di investire direttamente in Australia partecipando ad una Joint Venture con uno o più soci. Questo tipo di operazioni possono avvenire sia mediante una Joint Venture contrattuale sia attraverso la creazione di una società. La caratteristica peculiare di una Joint Venture è che ogni partecipante acquista una quota di un prodotto o di una attività comune e ne dispone in base agli accordi con le altre parti contrattuali.

Non esiste per la disciplina di queste due fattispecie una normativa australiana *ad hoc*.

#### Joint Venture contrattuale

In una Joint Venture contrattuale, i diritti e le obbligazioni dei partecipanti vengono disciplinati nel contratto di Joint Venture o comunque in documenti allegati alla Joint Venture, che verranno poi interpretati secondo le norme generali applicate ai contratti. Tali tipologie di società si costituiscono per realizzare specifici progetti o imprese d'affari.

La fase di pianificazione della sua costituzione è preliminarmente necessaria per assicurarsi che l'operazione non integri una fattispecie che possa essere astrattamente qualificabile come un'escamotage elusiva di obblighi fiscali e legali.

Il patto tra gli investitori non istituisce un ente con personalità giuridica propria e le quote possono essere amministrate indipendentemente dai singoli.

#### Joint Venture societaria

Si costituisce una società di diritto australiano che deve essere registrata come ente giuridico di natura indipendente rispetto alle parti che l'hanno costituita. La società così costituita è soggetta alla medesima tassazione di una società australiana vera e propria. In tal caso, i partecipanti di norma si vincolano mediante accordi tra azionisti, mentre la normativa societaria australiana disciplina gli aspetti del rapporto

## LA PARTNERSHIP

Secondo la legge australiana una partnership è un'associazione di persone che svolgono insieme un'attività di impresa con scopo di lucro. Fatta eccezione per alcuni tipi di partnership tra professionisti, è vietato costituire partnership commerciali con più di 20 persone.

Una partnership nasce con un accordo tra le parti, ed i diritti e le obbligazioni dei soci vengono disciplinati con un accordo costitutivo avente forma scritta. Le leggi sulle partnership nei vari Stati regolamentano i diritti e le obbligazioni dei soci. Ciascun socio può partecipare, conformemente e nei limiti del contratto di partnership, alla gestione della partnership. La responsabilità dei soci per i debiti della partnership è illimitata, cosicché ciascun socio è pienamente e personalmente responsabile e quindi potrà anche essere convenuto in giudizio. Si noti tuttavia che, in alcuni Stati in Australia, è consentita anche la costituzione di partnership a responsabilità limitata.

### Vantaggi nella scelta di una partnership:

- La sua struttura giuridica è più flessibile di altre strutture;
- Le partnership non hanno obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi e rendiconti in generale;
- Contrariamente a quanto previsto per società e trust, una partnership consente ai partecipanti di compensare perdite e spese incorse per attività non ad essa ricollegate, con quelle indicate nel bilancio della partnership, a fini fiscali.;
- la partnership è quindi la struttura appropriata per i professionisti che esercitano la propria attività con altri soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale, dal momento che esistono restrizioni deontologiche o legali circa la conduzione di tale attività di forma societaria ;
- La partnership a responsabilità limitata offre il beneficio della responsabilità limitata per alcuni dei soci.

### LA PARTNERSHIP a responsabilità limitata

Le partnership a responsabilità limitata sono consentite dalle leggi in vigore nell'Australia occidentale, Queensland e Tasmania. Tali partnership comprendono due tipi di soci:

- “soci a responsabilità limitata” la cui responsabilità è limitata ad una somma pre-conferita;
- “soci generali”, la cui responsabilità è illimitata e che assumono un ruolo manageriale.

Per le partnership a responsabilità limitata le autorità statali richiedono obbligatoriamente la registrazione.

È improbabile che partnership a responsabilità limitata possano essere utilizzate quali parte di accordi volti a minimizzare la pressione fiscale, poiché la normativa tratta certe partnership a responsabilità limitata come società a tutti gli effetti e quindi le assoggetta alle disposizioni fiscali per esse vigenti.

## TRUST

Un trust è un accordo in base al quale un soggetto, chiamato “*trustee*” (termine che in italiano potrebbe essere inteso come curatore in senso lato) dirige un’impresa (di norma una società a responsabilità limitata) o sostiene un investimento in nome e per conto di certi beneficiari. Esso viene costituito mediante la stipula di un contratto detto “scrittura fiduciaria”. Per istituire un trust, una parte (detto Settlor) dispone un ammontare nominale in favore e in amministrazione fiduciaria dei relativi beneficiari. Esso viene costituito Una volta che il trust venga ad esistenza, il “*trustee*” acquisisce l’impresa o l’investimento, e lo mantiene in amministrazione fiduciaria in favore dei beneficiari, concordemente con i termini della scrittura fiduciaria. La scrittura fiduciaria, la normativa statale, e la legge in generale disciplinano gli obblighi dei “*trustee*” nei confronti dei beneficiari.

I trust si dividono in due macro-categorie:

- trust discrezionale;
- fondo comune di investimento aperto.

Vantaggi nella scelta del trust:

I vantaggi del trust includono:

- Protezione del capitale;
- Pianificazione della successione;
- Continuità d’impresa;
- Efficacia fiscale;
- I trust possono essere strutturati in modo tale che la responsabilità dei detentori dei fondi o dei beneficiari sia limitata;
- I trust facilitano schemi di investimento pubblico, laddove un trustee indipendente debba proteggere gli interessi dell’investimento pubblico;

Il trust è più flessibile della struttura societaria. Ad esempio, le restrizioni legali che si applicano alle riduzioni di capitale di una società, non si applicano al trust;

### TRUST DISCREZIONALE

con questa struttura il *trustee* ha piena discrezionalità in merito alla distribuzione del reddito e del capitale del trust a chiunque tra i beneficiari identificati nella scrittura fiduciaria. Questo tipo di trust è utilizzabile per: protezione della proprietà, pianificazione della successione, continuità d’impresa, pianificazione fiscale, quale strumento per frazionare il reddito tra più membri di una stessa famiglia.

Al contrario, il trust discrezionale non è consigliabile quale veicolo di investimento.

### Fondo comune di investimento aperto

I Fondi comuni di investimento aperti sono trust in base ai quali gli investitori sottoscrivono determinati fondi emessi dal *trustee*. Ciascun fondo conferisce al detentore un interesse proporzionato all’intero patrimonio ed alla gestione del trust. Questo tipo di trust dovrebbe essere il veicolo per la realizzazione di schemi di investimento pubblico o privato.

## L'IMPRESA INDIVIDUALE (c.d. "SOLE PROPIETORSHIP")

Chiunque può costituire un'impresa quale singolo individuo, utilizzando sia il proprio nome, che una denominazione sociale registrata. L'imprenditore che abbia costituito tale tipo di impresa è personalmente responsabile per tutti i debiti incorsi nella conduzione dell'impresa, inclusa la responsabilità insorta per fatti imputabili a dipendenti, seppure durante l'attività necessaria al perseguimento dello scopo dell'impresa.

## DISCIPLINA DI SOCIETÀ E SOCI – il "CORPORATION ACT"

Nel 1990 ciascuno degli Stati e dei Territori ha approvato la *Corporation Law* al fine di introdurre uno schema unitario nazionale per la regolamentazione delle società e dei titoli, a partire dal 1 gennaio 1991. La costituzionalità della *Corporation Law* è stata messa in dubbio a seguito di un caso portato all'attenzione della Suprema Corte australiana nel 1999. Quale risultato, gli Stati si sono ascritti il potere di registrare e regolamentare le società sotto il Governo Federale, rendendo possibile per la legislazione federale sostituire la *Corporation Law*.

Il *Corporation Act*, che entrò in vigore il 15 luglio 2001, ha sostituito la *Corporation Law* ed ha unificato, come si è visto, la normativa societaria in tutta l'Australia.

Come sopra anticipato, oggi, una singola autorità nazionale regolatrice, l'ASIC, amministra la legge sulle società e sui titoli.

A tale fine l'ASIC, legittimata dall' *Australian Securities and Investments Commission Act*, regola l'incorporazione di società e la conservazione dei pubblici registri delle società.

Tra le varie funzioni essa regola il commercio dei titoli e la condotta degli emittenti ed intermediatori di titoli.

L'acquisizione di azioni in società quotate e in talune società non quotate richiede che i documenti formali di offerta siano registrati presso la ASIC, laddove l'acquisizione risultasse in capo ad un soggetto che superi il limite legale del 20% della società target.

### a. Offerte e titoli

Il *Corporation Act* disciplina le attività di raccolta di capitale sia di società di diritto australiano sia straniere. Una società non può offrire titoli senza aver prima depositato gli appositi registri e aver diffuso un prospetto, che sia conforme ai requisiti di legge orientati alla massima trasparenza.

Le offerte escluse sono:

- Le offerte a più di 20 persone durante ogni periodo di 12 mesi;
- Le offerte a importanti investitori, laddove la minima sottoscrizione sia di \$ 500,000 per ogni persona cui l'offerta o invito sia fatta;
- Offerta di azioni ai dipendenti a determinate condizioni;

Il dovere di assicurare che il prospetto diffuso sia conforme ai criteri di trasparenza richiesti dal *Corporation Act* ricade sull'emittente. Il prospetto deve contenere tutte le informazioni che gli

investitori e i loro consulenti professionali vorrebbero ragionevolmente avere, e altrettanto ragionevolmente si attenderebbero di trovare esposte nel prospetto, al fine di poter prendere una ponderata decisione relativa alla possibilità di investimento.

Se l'offerta consiste in obbligazioni è richiesto un incarico a professionisti accreditati, approvato dall'**ASIC**, secondo una scrittura fiduciaria registrata per salvaguardare gli interessi dei detentori dei titoli.

L'**ASIC** ha previsto alcune esenzioni che implicano la dispensa dal rispetto di requisiti procedurali per il prospetto depositato e distribuito, sia in Australia che in un altro paese dove l'emittente abbia titoli quotati in una Borsa riconosciuta dalla Borsa Australiana. In ogni caso, la società che offre i titoli deve rispondere ai requisiti di trasparenza richiesti dal *Corporation Act*.

b. “Listing” dei titoli di società straniera

La borsa valori australiana (“**ASX – AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE**”): <http://www.asx.com.au>) ha sedi operative nelle capitali di ogni Stato dell’Australia. Sono fissate regole dettagliate sullo scambio di titoli, che prevedono le condizioni necessarie per l’inserimento nel listino e la quotazione ufficiale, e che prescrivono i requisiti che devono essere soddisfatti dalle società quotate, su una base di continuità.

Una società straniera già quotata può fare domanda per essere ammessa alla quotazione presso la **ASX**, esclusivamente nel caso in cui questa riconosca le quotazioni sui listini di altre borse sulla base di un cambio estero approvato.

La qualificazione di società straniera in condizione di esenzione permette di utilizzare un metodo veloce e poco costoso per ottenere accesso alla quotazione in Australia. Tale società deve assumersi l’onere di tenere informato il mercato, e permettere un’adeguata registrazione delle azioni e trasferimento dei titoli in Australia, ma non ha bisogno di rispettare la maggior parte delle regole previste per la borsa valori australiana.

Al fine di individuare quale possa essere considerata “società straniera esente” ai sensi della normativa **ASX**, la società straniera deve rispettare i seguenti criteri di profitto e valore:

- deve avere *assets* tangibili netti del valore di 2 miliardi di dollari australiani, o un profitto operativo di 200 milioni di dollari australiani al netto dell’imposizione fiscale nei precedenti 3 anni,

e

- deve avere almeno 1000 soci con una porzione di titoli in eccesso per un valore di \$ 500.

-

c. Insolvenza di società

Il *Corporation Act* prevede un insieme uniforme di norme volte ad impedire che le società continuino a operare in regime di insolvenza, e regolano le varie forme di amministrazione dell’insolvenza.

d. Liquidazione

**VOLONTARIA** – Secondo l’ordinamento australiano la liquidazione può essere tale laddove una società decida di cessare la propria attività. In tali circostanze, il controllo del processo di chiusura dell’attività e la nomina di un liquidatore è nella disponibilità della società, se non insolvente.

**COATTA** – laddove, per contro, un creditore o altro richiedente faccia istanza ad un Tribunale per l’emissione di un provvedimento di chiusura della società e di nomina di un liquidatore.

**PROVVISORIA** - È prevista una procedura *ad interim*, nota come liquidazione provvisoria, che prevede la nomina di un liquidatore quale misura urgente per mantenere lo *status quo* della società. Il processo di liquidazione coatta inizia allorché un creditore avanzi una formale domanda in tal senso in accordo con il *Corporation Act* alla società debitrice. Se la società non è in grado di rispettare tale richiesta nel termine di 21 giorni, la legge considera la società debitrice insolvente, e il creditore può adire il Tribunale per ottenere l’emissione di un provvedimento di chiusura dell’attività di detta società. Una società debitrice può superare la richiesta del creditore tramite la prova della sussistenza di una contestazione in buona fede su un piano sostanziale relativo al debito reclamato.

In tutte le predette procedure di liquidazione, si verifica un’automatica sospensione di tutti i procedimenti ed esecuzioni, una volta che il Tribunale conceda il provvedimento di chiusura dell’attività.

L’**ASIC** conserva e gestisce un registro dei liquidatori nominati a rotazione dal Tribunale. Il liquidatore riceve il compenso ricavato dal patrimonio sociale per le spese sostenute e il lavoro svolto in via privilegiata sugli altri creditori chirografari.

Il liquidatore compie attività di indagine sulla società, ed è autorizzato a prendere possesso dei libri e registri sociali, ed a formulare domande ai manager per accertare le ragioni della decozione della società. Il liquidatore può recuperare e vendere il patrimonio sociale per poi ridistribuirne il ricavato nel rispetto di un ordine di pagamento legalmente previsto. Il liquidatore può reclamare la restituzione di denaro dai creditori in determinate circostanze, laddove la società debitrice li abbia pagati entro un periodo di 6 mesi prima della data del provvedimento di chiusura. Tali azioni, simili alle revocatorie italiane, sono chiamate “azioni preferenziali”.

e. Amministrazione coatta

L’amministrazione può essere disposta:

- da una richiesta di un creditore privilegiato o
- da un provvedimento del Tribunale.

Nei casi più comuni la richiesta proviene da un creditore privilegiato, nell’esercizio dei suoi poteri derivatigli dal possesso di parte o di tutto il patrimonio sociale, con la nomina di un curatore per tali beni.

Il curatore agisce quale agente per la società e dispone di poteri estesi, così come prescritto nel documento di garanzia e da varie normative, al fine di ottenere la vendita ordinata dei beni privilegiati nell’interesse del creditore privilegiato.

I manager della società debitrice mantengono il potere di gestire i beni diversi da quelli privilegiati.

L'amministrazione descritta non sospende i procedimenti a carico della società, pertanto un creditore non privilegiato potrebbe ancora fare istanza di liquidazione della società. L'amministrazione è terminata una volta che il curatore sia stato rimborsato delle spese sostenute e del lavoro svolto per l'amministrazione, sia pagato il debito nei confronti del creditore privilegiato e siano stati effettuati i pagamenti in via privilegiata previsti dalla legge.

## REQUISITI PER L'INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA'

### Controllata

Per costituire una controllata (sia pubblica che privata) è necessario:

- Presentare una richiesta di registrazione presso la ASIC, accompagnata dai prescritti documenti e oneri fiscali assolti. La richiesta deve identificare lo Stato in cui la società è registrata, sebbene la richiesta possa essere depositata in qualsiasi Stato;
- Registrare il nome della società presso la ASIC;
- il certificato di registrazione autorizza la società a condurre un'impresa;

### Branch office

Se una società straniera sceglie di stabilire un branch office piuttosto che una controllata, la società deve:

- Registrare il nome della società presso la ASIC;
- Presentare una copia del suo certificato di incorporazione, Costituzione e una lista di attuali direttori;
- Conservare e fornire alla ASIC i dettagli della sua sede legale in Australia, e una lista dei poteri dei direttori residenti in Australia;
- Depositare un avviso di incarico di un rappresentante locale (una persona fisica o una società) che svolga limitate funzioni, quali ricevere atti processuali e determinati avvisi;
- Informare la ASIC di qualsiasi addebito, ipoteche e simili gravami su qualsiasi proprietà della società sita in Australia;
- Pagare le tasse previste;

Al contrario di quanto previsto per le controllate, le società straniere debbono avere amministratori o dipendenti residenti in Australia per operare con una filiale.

## REQUISITI PER LA PUBBLICAZIONE

Le società australiane e le società straniere registrate devono esporre il proprio nome unitamente al proprio *Australian Company Number* "ACN" o l'*Australian Registered Body Number* "ARB" o l'*Australian Business Number* "ABN" su tutti i documenti pubblici e sui titoli negoziabili.

Al fine di ottenere un ABN la società deve rivolgersi all' *Australian Business Register* – ABR , ovvero il registro di informazioni sulle società registrate australiane istituito con la *New Tax System (Australian Business Number) Act 1999* che ha lo scopo di rendere più agevole agli imprenditori e al Governo l'interazione tramite l'utilizzo di un unico elemento di identificazione.

L'ARBN è invece un riconoscimento numerico costituito da nove cifre che viene direttamente affidato dall'ASIC al momento della registrazione.

Per “documenti pubblici” si intendono: lettere commerciali, fatture, ricevute, ordini e certi tipi di materiale pubblicitario e promozionale, nonché gli avvisi ufficiali o pubblicazioni della società. Detto numero deve anche comparire sui titoli negoziabili della società e sul marchio della società (se la società ne ha uno).

La maggior parte delle società richiede un *Australian Business Number* “ABN” per fini fiscali relativamente a beni e servizi.

## DICHIARAZIONE SOCIETARIA – DICHIARAZIONE ANNUALE

Sia una controllata incorporata localmente, che una filiale, devono rispettare determinati requisiti circa continuative dichiarazioni societarie.

Il requisito più importante è l'obbligo di deposito presso la **ASIC** di una dichiarazione annuale (includere alcune dichiarazioni fiscali), da rendere disponibile al pubblico per la visione.

## AMMINISTRATORI – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

### Obblighi

Gli amministratori hanno l'obbligo di agire con onestà nel miglior interesse della società. Gli obblighi imposti dal *Corporation Act* e dalla legge in generale comprendono:

- Obbligo di cautela, diligenza e perizia;
- Obbligo di agire in buona fede nell'interesse della società nella sua totalità;
- Obbligo di amministrare per scopi appropriati e per evitare la possibilità di qualsiasi conflitto d'interessi;

Un amministratore deve essere a conoscenza le questioni sociali al punto di acquisire effettivamente, e con ragionevolezza, una conoscenza informata delle capacità finanziarie della società. Questo obbligo si estende a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Le modifiche intervenute con il *Corporation Act* hanno ulteriormente rafforzato la normativa, disponendo con maggior enfasi:

- l'obbligo per gli amministratori di rispettare il dovere di agire secondo diligenza;
- Incremento delle sanzioni civili e penali per gli amministratori, nel caso di violazione degli obblighi del loro mandato;
- Imposizione di ulteriori restrizioni circa i prestiti agli amministratori, e incremento nel livello di trasparenza dei benefit di cui essi godono;
- Estensione della responsabilità degli amministratori in caso di insolvenza della società;

### Insolvenza

Il *Corporation Act* impone l'obbligo agli amministratori di impedire che la società operi in caso versi in stato di insolvenza.

In caso tale previsione venga violata, oltre alla responsabilità civile (e in alcuni casi anche penale) può essere attribuita agli amministratori anche l'onere di pagare certi debiti della società. Tale conseguenza si verifica quando vi fossero ragionevoli presupposti per ritenere che la società non sarebbe stata in grado di far fronte ad essi. La sussistenza di tale responsabilità viene valutata tenendo conto sia delle circostanze realmente conosciute dagli amministratori sia di quelle che avrebbero dovuto ragionevolmente essere conosciute.

### Responsabilità

Il *Corporation Act* prevede la responsabilità personale degli amministratori in varie circostanze di violazione delle previsioni di legge. Ciò include il mancato rispetto di requisiti richiesti per le società e la denominazione sociale, per la pubblicazione dell'*Australian Company Name* sui documenti pubblici, per *insider trading* sui titoli societari e per inesattezze o omissioni nel contenuto di qualsiasi prospetto sociale.

Gli amministratori possono essere personalmente responsabili per la violazione o il mancato rispetto da parte della società di altre normative, incluse le leggi nelle presenti aree:

- Sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- Pratiche commerciali e commercio su basi di reciprocità;
- Protezione ambientale;
- Pari opportunità e discriminazione;
- Imposte e dazi doganali;
- Tassazione in generale.

### Assicurazione

Gli amministratori possono godere di indennizzi assicurativi per violazioni di doveri derivanti dalla *common law*, mancanza di cautela, negligenza o violazioni della buona fede, di cui possano essere colpevoli, se la società stessa abbia provveduto ad assicurarsi. Non possono, tuttavia, assicurarsi contro multe o sanzioni derivanti da frode o disonestà. L'assicurazione concessa in violazione di tale previsione è nulla per la parte in cui contravviene al *Corporation Act*.

## **IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO**

L'*Australian Corporation Law* prevede che le società che intendano operare in Australia debbano predisporre una serie di dichiarazioni finanziarie.

In linea generale, tali dichiarazioni devono essere preparate rispettando predeterminati standards contabili, peraltro in armonia con gli standards internazionali; fanno eccezione le società di piccole dimensioni.

**SOCIETÀ** - Le società devono presentare dichiarazioni finanziarie all'**ASIC** ogni anno.

CONTROLLATA - Una controllata di una società straniera deve presentare all'ASIC almeno una volta in un anno solare, incluso l'anno di registrazione, una copia del suo bilancio d'esercizio, indicante il flusso di cassa, la dichiarazione dei profitti e delle perdite, oltre a qualsiasi altro tipo di documentazione che la società sia tenuta a preparare in accordo alla legge vigente nel paese straniero d'origine. La società può essere esonerata da ciò qualora risulti che le dimensioni della società siano corrispondenti a quelle di una società australiana costituita quale società in accomandita semplice.

Generalmente, ciascuna attività necessita di:

- avere un Numero di Attività Australiano (**ABN**);
- contabilità circa la tassa sui guadagni dei dipendenti;
- evitare i pagamenti ad altre attività che non riportino il loro **ABN**;
- contabilità circa le spese per l'attività che si portano a deduzione;
- tenere i registri dell'attività e pagare le tasse.

## LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ IN GENERALE

Le società registrate in Australia o in un Paese diverso dall'Australia, aventi la gestione ed il controllo centrali in Australia, sono considerate "residenti ai fini fiscali" in Australia. Queste sono tenute a corrispondere le imposte sui redditi provenienti sia da risorse Australiane che estere. I pagamenti delle imposte sui redditi provenienti da risorse estere sono soggetti a ratei, imposte e disposizioni estere in materia di crediti di imposta.

Il *Tax Act* stabilisce l'imposizione fiscale del reddito netto d'impresa. Oltre all'imposta sul reddito, la società dovrà pagare le imposte sui redditi di capitale e le imposte sul ruolo paga concesse ai dipendenti. L'imposizione comprende il reddito monetario ed i benefici non liquidi. L'attuale aliquota di imposta sul reddito d'impresa è pari al 30%.

Alle società è concesso imputare le perdite a fini fiscali ad esercizi futuri (ma non ad esercizi passati) per un periodo massimo di sette anni. Le perdite a fini fiscali subite successivamente all'inizio dell'anno fiscale 1989/1990 possono essere riportate a esercizi futuri senza limite di tempo, a condizione che il contribuente soddisfi uno dei seguenti requisiti:

- *Continuity of Ownership Test* – nell'anno in cui avvenga il recupero, il contribuente dovrà mantenere la maggioranza necessaria ad attribuire la proprietà della società alla persona che ne era proprietaria l'anno in cui si registrò la perdita; oppure
- *Same Business Test* – nell'anno in cui avviene il recupero, si svolge lo stesso identico affare condotto precedentemente alla mancata soddisfazione del test sulla continuità del business

In circostanze particolari, è permesso di condividere le perdite anche all'interno di un gruppo di società controllate di cui si detenga la proprietà totale. Una società residente in Australia può trasferire una perdita a fini fiscali ad un'altra società residente in Australia, nel caso in cui siano di proprietà dello stesso soggetto oppure se una delle due società sia proprietaria dell'altra.

## IMPOSTE SUI DIVIDENDI

I dividendi distribuiti dalle società residenti in Australia dal 1° luglio 1987, sono considerati come crediti d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito pagata dalla società

Il conto affrancato costituisce una capitalizzazione delle quantità di utili soggetti alla piena aliquota d'imposta sul reddito delle imprese, che è del 30%, in modo diretto mediante il pagamento delle imposte o indiretto, mediante i dividendi affrancati ricevuti da altre società.

Il sistema di imputazione permette agli azionisti residenti in Australia di ricevere dividendi affrancati esentasse o sostanzialmente esentasse. Se l'aliquota d'imposta marginale del contribuente dovesse superare il 30%, i dividendi affrancati ricevuti saranno soggetti ad imposta addizionale. Se l'azionista dovesse pagare un'aliquota di 47%, i dividendi, sarebbero soggetti ad imposta addizionale del 17%. Se l'aliquota d'imposta marginale dovesse essere inferiore al 30%, il contribuente avrebbe il diritto di compensare il "conto affrancato in eccesso" dalle imposte su altri redditi. Tuttavia, i crediti non sono rimborsabili in contanti e non è permesso riportarli a fini fiscali a esercizi futuri oppure ad esercizi passati.

## BRANCH OFFICES

Come si è visto il branch office è una "sede permanente" di una società estera, considerata dunque "non residente" in Australia ai fini fiscali. Il reddito imponibile della filiale comprende il reddito, non esentasse, proveniente da risorse Australiane. L'imposizione di questo reddito avviene alla stessa aliquota generalmente applicata alle società. I profitti, provenienti da risorse Australiane, di una società non residente, ma avente sede permanente in Australia, non sono esentati dalle imposte Australiane.

I dividendi affrancati ricevuti dai non residenti sono soggetti alla normativa in materia di imputazione dei dividendi. In caso non ci sia stato alcun dividendo affrancato, la società che distribuisce i dividendi dovrà trattenere l'adeguata ritenuta d'acconto per i non residenti, prima di procedere alla distribuzione.

Una società estera è tenuta a pagare le imposte sugli utili conseguiti sulla base di patrimoni che presentino il necessario collegamento con l'Australia, acquisiti dal 20 settembre 1985 in poi, e le imposte sul ruolo paga concesse ai dipendenti residenti in Australia ed ai dipendenti non residenti i cui salari o stipendi provengano da risorse Australiane.

## PARTNERSHIP

Ai fini fiscali, anche una partnership rappresenta un'associazione di persone che svolgono un'attività come soci o con reddito congiunto, senza implicare la presenza di un'impresa. La partnership non è di per sé tassabile, pur tuttavia dovrà presentare una dichiarazione dei redditi che dovrà porre in luce se durante l'anno fiscale la partnership abbia subito una perdita netta o conseguito un utile netto. La dichiarazione dei redditi dei soci dovrà presentare la relativa quota personale nel reddito e nelle imposte della partnership.

Il calcolo della perdita netta subita o dell'utile netto conseguito dalla partnership avviene quando il socio sia un residente australiano. Ciò assicura l'imposizione dei redditi provenienti da risorse estere dei soci. Tuttavia, i soci non residenti devono presentare la relativa quota personale nel

reddito netto della partnership, attribuibile a risorse australiane. Alcune partnerships sono trattate come imprese ai fini fiscali, e soggette alla relativa imposizione.

## TRUSTS

L'amministratore del fondo ha l'obbligo di registrare il rendiconto del rendimento del fondo. Solo in specifiche e limitate circostanze l'amministratore è obbligato a ripartire e pagare le imposte sul rendimento del fondo nella sua qualità di rappresentante legale. I beneficiari sono soggetti a imposizione relativamente al reddito netto percepito dal fondo, nel caso siano aventi diritto in quel momento, se non siano soggetti a limitazioni legali, e se siano ivi residenti al momento della chiusura dell'anno fiscale di riferimento. Gli amministratori possono riportare le perdite subite dal fondo a esercizi futuri e così compensare le perdite con redditi futuri provenienti dal fondo.

Alcuni *public unit trusts*, (ovvero fondi comuni di investimento a capitale variabile o aperto) quali i "*corporate unit trusts*" ed i "*public trading trusts*" sono considerati società ai fini fiscali (e soggetti a relativa imposizione fiscale con aliquota del 30%).

## PERSONE FISICHE

Si considerano residenti in Australia i soggetti che:

- abbiano residenza in Australia, salvo che abbiano il domicilio permanente all'estero oppure
- non risiedano solitamente in Australia, ma siano presenti in Australia per almeno 183 giorni (consecutivi o meno) durante l'anno fiscale, salvo se il funzionario addetto alle imposte sul reddito (Taxation Commissioner) accerti che il domicilio permanente di tale persona sia all'estero e che tale persona non abbia l'intenzione di prendere la residenza in Australia.

Per le persone residenti in Australia, si considerano imponibili i redditi provenienti sia da risorse Australiane che estere. Per i non residenti in Australia, si considerano imponibili solamente i redditi provenienti da risorse Australiane

L'imposizione fiscale dei residenti avviene in base al reddito netto percepito. Le aliquote variano da zero (ovvero i redditi inferiori a 6.000,00\$ sono esentasse) al 47% (per i redditi superiori a 60.000,00\$). E' presente inoltre un contributo per l'assistenza sanitaria (Medicare levy). I non residenti pagano l'aliquota marginale maggiore, del 47% sui redditi eccedenti i 60.001,00\$. L'aliquota minore per i redditi dei non residenti è pari al 29%.

## AUSTRALIANI LAVORATORI ALL'ESTERO

I guadagni dei soggetti che lavorano all'estero per più di 91 giorni sono totalmente esenti dalle imposte australiane a condizione che tali guadagni siano soggetti ad imposizione nel Paese dal quale provengono.

## TASSAZIONE

### Principali trattati sottoscritti con l'Italia

- *Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, è stata ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985, ed è entrata in vigore dal 5 novembre 1985.*
- *L'accordo per lo scambio di informazioni è stato firmato a Canberra il 4 dicembre 1986.*
- *L'accordo per effettuare verifiche fiscali simultanee è stato invece firmato a Roma il 6 giugno 2002.*

Le questioni relative alla tassazione che sorgono nel contesto dello sviluppo di un'attività commerciale in Australia rientrano nella giurisdizione delle leggi Federali e Statali/Territoriali. L'imposta sul reddito è applicata a livello di governo federale a società, individui e a determinati fondi, sulla base della differenza tra il reddito tassabile dell'ente pertinente e le detrazioni permesse, per uno specifico anno fiscale che termina il 30 giugno. Ciò che si ricava da tale differenza è l'importo netto, chiamato "reddito tassabile".

L'anno fiscale, in riferimento al quale vengono determinati il reddito tassabile e le detrazioni, è normalmente l'anno che decorre dal **1 luglio al successivo 30 giugno**. È tuttavia possibile chiedere, e ottenere, l'autorizzazione ad utilizzare un differente anno fiscale. Uno dei casi nei quali può essere ottenuto un periodo contabile sostitutivo è ad esempio in relazione alle società che siano controllate di enti *offshore*, per le quali vige un anno fiscale differente dall'anno fiscale Australiano.

TASSA SUL REDDITO - Ci sono varie tipologie di tasse.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - La particolarità del sistema di governo australiano comporta la coesistenza di regimi di tassazione federale affiancati a normative locali applicate dai singoli Stati.

In particolare il governo federale gestisce le seguenti imposte: imposte sui redditi; tassazione indiretta su vendite di beni e prestazioni di servizi; dazi all'importazione; imposte di fabbricazione. I singoli Stati hanno invece autorità impositiva relativamente a: imposta sulle retribuzioni; tassazione sui terreni e immobili; imposta di bollo; altre imposte indirette.

**Residenza:** è residente un soggetto che soggiorni nel Paese ovvero colui che abbia nel Paese il proprio domicilio e non mantenga all'estero la propria dimora principale; oppure che soggiorni in Australia in modo continuo o alternato per più della metà del periodo d'imposta, a meno che la sua dimora principale non permanga all'estero ovvero sia evidente l'intenzione di non rimanere in Australia. In ogni caso, i soggetti che intendono soggiornare per meno di 6 mesi non sono considerati fiscalmente residenti, mentre l'intenzione espressa a trattenersi per un periodo superiore ai due anni origina la fattispecie di residenza fiscale fin dall'inizio.

La tassa più importante è la **tassa sul reddito**. In Australia vengono tassati i redditi prodotti su base mondiale da un soggetto ivi fiscalmente residente in base al *worldwide income principle*. Al contrario, un soggetto non residente, viene tassato sui soli redditi prodotti in Australia.

In generale, un soggetto residente in Australia è tassabile sul reddito e sui redditi da capitale derivati da qualsiasi fonte, sia provenienti dall'esterno che dall'interno del territorio australiano. Un soggetto non residente in Australia è tassabile solo relativamente al reddito derivatogli da fonti australiane e da redditi da capitale ottenuti in relazione ad un attivo che abbia una "connessione necessaria con l'Australia". L'ammontare lordo viene calcolato come sommatoria delle diverse categorie reddituali indicate nella normativa fiscale federale, quindi: redditi da lavoro; redditi d'impresa; *capital gain*; dividendi; rendite e canoni; interessi. Le deduzioni competono in generale in merito alle spese sostenute nel conseguimento di reddito imponibile e vanno ad aggiungersi alle detrazioni concesse *ex lege*. Alcuni tipi di reddito, quali dividendi, interessi e *royalties* possono essere tassati col sistema delle trattenute. Altri tipi di reddito e di redditi da capitale sono tassati su una base netta, che si ottiene dopo aver ammesso la detrazione di spese e altre somme acconsentite dal reddito lordo e dal reddito da capitale. I soggetti residenti sono assoggettati a tassazione su tutti i redditi percepiti di fonte interna ed estera secondo aliquote progressive in base a scaglioni di reddito (aliquote che oscillano dallo 0 per cento per redditi fino a 6 mila dollari australiani al 47 per cento per redditi superiori a 62 mila dollari australiani), mentre i non residenti saranno assoggettati ad una ritenuta d'imposta a titolo definitivo in misura del 30 per cento, salvo le minori aliquote convenzionali.

**REDDITI D'IMPRESA E PROFESSIONALI** – sono considerati tali gli introiti percepiti nel corso dell'attività di impresa, i compensi percepiti da artisti e sportivi (se non inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato) ed anche i compensi ottenuti nello svolgimento di libere professioni.

**SONO DEDUCIBILI:** le **imposte locali e sui terreni** (se gli immobili relativi sono strumentali all'attività d'impresa o comunque correlati a redditi imponibili della medesima natura); l'ammortamento corrispondente alla "perdita di valore" di un'immobilizzazione materiale (escluso: terreni, beni merce oggetto di rivendita, beni immateriali non specificatamente elencati, alcune attrezzature utilizzate in attività di ricerca e sviluppo); naturalmente tutti i costi e tutte le spese se sostenuti direttamente nella produzione di reddito imponibile.

**REDDITI SOCIETARI CAPITAL GAIN** - In Australia vige un sistema di imputazione che evita la doppia imposizione sui redditi societari concedendo in capo all'azionista persona fisica percettore di dividendi, un credito d'imposta su quanto pagato dalla società quale *Corporate Tax*. Il credito è a valere sul debito d'imposta complessivo a carico del percettore, e se eccedente il suo debito tributario, la differenza verrà rimborsata alla società annullando del tutto la doppia imposizione che altrimenti ne deriverebbe. Il sistema in questione vige dal primo luglio 2002 ed è applicabile agli utili distribuiti da società di capitali, limited partnership e Unit Trust.

**REDDITI DA RENDITE, CANONI E INTERESSI** - Fatta eccezione per alcune categorie che vengono ritenute esenti, detti redditi subiscono una ritenuta alla fonte nella misura del **10 per cento**. Il calcolo dei redditi maturati da ogni residente vengono evidenziati con la dichiarazione effettuata dallo stesso contribuente, che vengono liquidati con acconti calcolati sulla base della precedente dichiarazione, in base al c.d. **PAYG** ("*Pay as You Go*").

Per coloro che come unici redditi abbiano quelli di lavoro dipendente i versamenti sono effettuati mensilmente dal datore.

Per coloro che svolgano attività di lavoro autonomo gli acconti (come per le società di capitali) sono dovuti su base trimestrale in base al reddito dell'esercizio precedente. In ogni caso, qualora il contribuente ritenga di conseguire nell'anno di imposta successivi redditi al di sotto degli 8mila dollari australiani, potrà chiedere l'esenzione dal sistema e un'unica liquidazione annua.

**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ** – le società residenti in Australia (ovvero in linea di massima tutte le società che sono ivi costituite) sono tenute a pagare quanto previsto per tutti i redditi di natura anche mondiale, mentre le società non residenti invece solo sui redditi prodotti sul territorio tramite stabile organizzazione.

Tuttavia, sono considerate residenti fiscalmente in Australia anche le società, che sebbene costituite all'estero, svolgano in Australia la propria attività d'impresa. In tal senso essenziale risulta il luogo in cui vengono assunte le decisioni prese dagli amministratori. Inoltre, la normativa fiscale australiana include nel novero dei soggetti residenti le **società estere** che agiscono in Australia e la cui maggioranza di capitale sia detenuta da soggetti ivi residenti. Il reddito imponibile di una società viene determinato utilizzando gli stessi principi visti per i redditi d'impresa prodotti da persone fisiche. Tuttavia, a differenza delle persone fisiche, assoggettate ad un sistema ad aliquote progressive strutturato su scaglioni reddituali, le società subiscono un'aliquota *flat* in misura del 30 per cento. Le perdite ottenute dal periodo d'imposta successivo al primo luglio 1990 sono riportabili illimitatamente. Quest'ultima possibilità soggiace però ad una particolare regola antiabuso (*losses tests*) che neutralizza la possibilità di riporto nel caso in cui vi sia stato un significativo mutamento della compagine sociale, e nell'ambito di tale cambiamento, non sia mantenuta l'attività sociale svolta precedentemente.

**I DIVIDENDI E LA CORPORATE TAX** - Una società non residente è assoggettata a *Corporate Tax*, nella sua misura ordinaria, per i redditi d'impresa prodotti in Australia tramite una propria stabile organizzazione. Il sistema australiano non prevede quindi una *branch profit tax* separata. I profitti rimessi dalla stabile organizzazione alla propria casa madre non sono soggetti alle ordinarie ritenute sui dividendi. Nel caso in cui le società non residenti operino, a prescindere da una loro presenza, tramite subsidiary o branch, ("*buy and sell operation*"), la normativa fiscale australiana prevede singole imposizioni sulla base dell'asset oggetto di transazione.

I dividendi pagati tra società residenti sono tassati in capo al percipiente - titolare di un credito d'imposta pari all'ammontare di *corporate tax* pagata a monte. In tal modo viene resa di fatto esente l'imposizione sul dividendo in ambito intercompany.

Pertanto, una società con sede in Australia è tenuta a pagare le tasse australiane sul reddito australiano e sul reddito da capitale derivati da qualsiasi fonte, sia prodotto in Australia che all'estero. La tassa è, in generale, applicata al reddito netto della società. L'aliquota fiscale per le società è pari al **30%**. Una società non residente è invece tenuta a pagare le tasse australiane sul reddito derivato da fonti australiane (diverse dal reddito soggetto a trattenuta) e da reddito da capitale che presenti la necessaria connessione con l'Australia. Anche in tal caso l'aliquota fiscale è pari al **30%** sul reddito netto.

**REDDITI DA DIVIDENDI** - Sui dividendi pagati da una società residente non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte nel caso questi ultimi siano relativi a redditi assoggettati ad ordinaria *corporate tax* alla fonte.

In caso contrario, invece, è prevista l'applicazione di una ritenuta ordinaria del 30 per cento.

TASSA SUI *FRINGE-BENEFIT* - In aggiunta alla tassa sul reddito, alla società verrà imposto il pagamento di una tassa sui *fringe benefit* tassabili concessi ai dipendenti.

Trattasi di una tassazione che va ad incidere sui benefit (non invece in questo caso su salari e stipendi) che vengono concessi dalla società ai dipendenti. L'aliquota fiscale sui *fringe benefit* è del **48,5 %**. Tuttavia, per i residenti all'estero e i dipendenti che vivono lontano da casa è prevista l'esenzione fiscale, o l'applicazione di una tassa di importo trascurabile, in relazione solamente ad alcuni importanti benefit.

LA GST (*GOOD AND SERVICES TAX*) – **la tassazione sulla cessione di beni mobili ed immobili**: La "Good and service tax" è stata introdotta nel primo luglio del 2000 ed ha sostituito le varie imposte statali indirette. Si tratta di una tassa sul consumo su larga scala, e relativa alla fornitura di beni, immobilizzazioni da proprietà immobiliare, e altri diritti relativi all'impresa.

L'aliquota della GST è del **10%**, sono comunque previste particolari **esenzioni** nei seguenti casi:

- la cessione di un'azienda avviata nel caso siano soddisfatte determinate condizioni;
- le esportazioni;
- la fornitura di determinati beni alimentari e di carattere medico-sanitario;
- servizi di educazione e di assistenza sanitaria.

E' una tariffa forfetaria su tutte le forniture tassabili, paragonabile alla nostra IVA. La GST è definibile come un'imposta che va a colpire le cessioni di beni mobili e immobili, le prestazioni di servizi e le cessioni nelle più diverse forme di beni materiali e immateriali. Il fornitore beneficerà di un credito d'imposta in merito alla Gst pagata sui beni e servizi utilizzati nella produzione o vendita di beni e servizi esenti. In merito alle operazioni ordinarie, similmente ad ogni sistema di tassazione sul valore aggiunto, il fornitore vedrà nascere un'obbligazione tributaria per la Gst relativa alle vendite compiute, con un corrispettivo diritto di rivalsa sull'imposta pagata sugli acquisti. Sono soggetti passivi gli imprenditori individuali, le società che esercitano attività d'impresa e i soggetti che svolgono un'attività professionale. L'ordinamento non prevede alcuna disposizione riguardante lo svolgimento delle formalità Gst a livello di gruppo. L'obbligo di registrazione ai fini Gst scatta quando viene superato il limite dei 50mila dollari australiani di ricavi annui. La base di calcolo è data dall'ammontare pagato per il bene o il servizio, mentre per le importazioni farà fede l'imponibile soggetto all'imposta doganale (comprensivo della stessa imposta)..

I produttori di forniture tassabili sono tenuti a pagare la GST su tali forniture, essi sono altresì autorizzati a compensare tale obbligo con crediti cui hanno diritto quale risultato delle forniture tassabili che loro stessi hanno acquistato. .

IMPOSTA DI BOLLO - L'imposta di bollo è una tassa imposta dai governi statali e territoriali su prestiti, trasferimenti di alcuni titoli commercializzabili, trasferimenti di proprietà, e determinati affari nel mercato immobiliare. La legislazione varia di Stato in Stato. È importante notare che una parte di un contratto non sarà normalmente in grado di far rispettare i diritti che gli derivano dal contratto a meno che la pertinente documentazione sia stata presentata al corretto *State Revenue Office*, e sia stata debitamente bollata.

Anche altri tipi di tasse presentano profili di interesse.

**PAYROLL TAX** - La *Payroll Tax* è imposta dagli Stati in relazione a corrispettivi tassabili pagati o pagabili, in riferimento ai servizi prestati in un particolare Stato.

**LAND TAX** - La *Land Tax* è una tassa statale o territoriale imposta in relazione al valore del terreno. I metodi per valutare il valore del terreno e l'aliquota fiscale variano da Stato a Stato. La Land Tax si applica ugualmente ai soggetti residenti e non residenti che possiedano terreni in un particolare Stato.

**TASSAZIONE INTERNAZIONALE** - La tassazione internazionale è una questione che riveste particolare interesse. Come in precedenza anticipato, sussiste una differenza fondamentale tra soggetto residente e non residente. Nel contesto di una società, quest'ultima ha lo *status* di non residente se: sia incorporata in Australia; la sua gestione centrale e il suo controllo siano situati al di fuori dell'Australia; il potere sia detenuto da azionisti non residenti in Australia.

**ITALIA - AUSTRALIA** **L'accordo sulla doppia imposizione fiscale incide, tra le altre, sulla tassa sul reddito, sulla tassa sui *fringe benefit* e sulla tassa sui redditi da capital**

## FINANZIAMENTI

### RITENUTA D'ACCONTO SUGLI INTERESSI

Se il finanziamento ad un'impresa Australiana (comprese le società controllate) proviene da risorse estere, gli interessi passivi o attivi dei soggetti non residenti sono soggetti a ritenuta d'acconto del **10%** sugli interessi stessi.

Questa ritenuta d'acconto sugli interessi è l'ultimo obbligo fiscale per i non residenti in Australia. Gli accordi in materia fiscale stipulati dall'Australia non influiscono in alcun modo su tale obbligo. In determinate situazioni, sono previste esenzioni dalla ritenuta d'acconto sugli interessi, tra cui il caso di interessi passivi su obbligazioni estere.

### CAPITALIZZAZIONE DEBOLE

Viene contemplata una c.d. capitalizzazione debole in caso di investimenti esteri in Australia (compresi gli investimenti in società residenti in Australia controllate da non residenti) che abbiano un rapporto di indebitamento eccessivo con i prestiti provenienti dall'investitore estero o dai suoi associati all'estero. Per minimizzare l'eventualità che i profitti conseguiti dall'investitore estero su tali investimenti siano soggetti ad evasione fiscale delle imposte australiane, gli investitori esteri sono tenuti a mantenere un rapporto minimo tra debito estero e capitale azionario straniero pari a 3:1.

### RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Gli accordi di ristrutturazione aziendale che comportano la vendita del patrimonio da una società collegata ad un'altra, in conseguenza di acquisizione finanziata con indebitamento, sono soggetti ad una particolare verifica. In caso di assenza di controlli su ristrutturazioni aziendali, tale indebitamento aggiuntivo comporterà una detrazione fiscale senza compensazione del reddito aggiuntivo.

Le disposizioni in materia di ristrutturazione aziendale (creazione di debito) vietano la deduzione di interessi sul debito creato per finanziare la cessione di patrimonio da una società collegata ad un'altra dove, sia la società acquirente che la società cedente, siano controllate in misura pari o superiore al 50% da una società residente o da società collegata non residente, salvo il caso dell'introduzione di patrimoni che producano redditi aggiuntivi.

### DIRITTI DI LICENZA (ROYALTIES)

La definizione di *royalties* utilizzata in Australia è molto più ampia di quella di altri Paesi, e comprende diversi pagamenti che solitamente non vengono annoverati nel termine "royalty". I diritti di licenza pagati dai residenti in Australia ai non residenti, sono soggetti ad imposizione fiscale da parte dell'Australia. Nel caso di pagamento di *royalties* a non residenti, il 30% delle *royalties* nette verrà trattenuto e versato all'*Australian Tax Office*. L'aliquota della trattenuta fiscale sarà ridotta, variando dal 10-25%, nel caso di *royalties* pagate a soggetti residenti in un Paese con il quale l'Australia abbia ratificato un accordo in materia fiscale.

## ONORARI DI GESTIONE E COMPENSI PER SERVIZI

La società capogruppo ha la facoltà di imporre alle società controllate il pagamento di compensi per i servizi resi in qualità di società amministratrice e in qualità di società coordinatrice delle attività del gruppo, come pianificazione e consulenza nel campo finanziario, produttivo, assicurativo, in materia di investimenti, marketing, personale, ricerca giuridica, ecc.

I compensi sono esenti da tassazione da parte dell’Australia se trattasi di compensi per servizi che provengano da una società che ivi non abbia sede permanente.

La sede legale ha la facoltà di “imporre” alle filiali il pagamento di compensi per i servizi e di onorari di gestione, come avviene per le società controllate.

E’ presente un’allocazione delle spese previste sostenute dalla sede centrale per la produzione di reddito proveniente da risorse australiane. Queste spese vengono considerate ai fini del calcolo dell’imposizione fiscale delle filiali soggette a tassazione in Australia.

## PROFITTI E PERDITE DA OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

I profitti realizzati mediante operazioni in valuta sono imponibili, mentre le perdite da operazioni in valuta sono deducibili.

Nel caso di un branch office, le “perdite” da operazioni in valuta eventualmente sostenute in seguito a transazioni intercorrenti tra una società estera e la sua filiale australiana, non sono deducibili (né saranno imponibili i profitti realizzati mediante operazioni in valuta) visto che è solamente una l’entità coinvolta nella transazione.

## PROFIT SHIFTING INTERNAZIONALE

Sono previste disposizioni volte a ridurre la capacità delle imprese a trasferire gli utili all’estero, assoggettandoli a regimi fiscali diversi, mediante il trasferimento dei prezzi o con altri mezzi. Se, in conformità ad accordi internazionali, si acquisiscano proprietà o vengano erogati servizi (in entrambi i casi) e il *Taxation Office* ritenga che la somma pagata sia tale da indicare che le parti non stiano trattando con un prezzo di piena concorrenza (principio di “*dealing at arm’s length*”), il *Taxation Office* potrà quantificare il prezzo di piena concorrenza che le parti avrebbero dovuto pagare e sostituirlo a quello pattuito dalle parti.

Non esistono direttive riguardo la definizione di prezzo di piena concorrenza (principio di “*dealing at arm’s length*”), quindi il *Taxation Office* ha un alto margine di discrezione in materia. Le normative non limitano gli accordi revisionabili a quelli stipulati tra le parti correlate. Il *Taxation Office* gestisce le transazioni intercorrenti tra la società capogruppo e il suo branch office allo stesso modo di quelle intercorrenti tra la società capogruppo e le società controllate.

Il *Taxation Office* ha la facoltà di imporre imposte aggiuntive in conformità alle regolamentazioni in materia di anti-evasione, per disincentivare il *profit shifting*. L’imposta aggiuntiva dipende dall’ambito nel quale il grado di evasione è giunto nell’accordo di *profit-sharing*, e può raggiungere il 200%.

## BANCHE E MONETA

Le maggiori Banche Australiane ed Internazionali sono ben rappresentate nel territorio australiano. Il loro servizio comprende una vasta gamma di servizi, tra i quali la gestione del rischio, i fondi, la consulenza internazionale, societaria e la creazione di soluzioni personalizzate.

La moneta australiana è il dollaro australiano, noto come AUD, o \$ 1,00. Lunità più piccola è 1 centesimo, con 100 centesimi si ha \$ 1,00. Il meccanismo di cambio per il dollaro australiano è basato sul tasso mobile di cambio.

Esistono controlli minimi di cambio. Il sistema di controllo delle transazioni con noti paradisi fiscali è stato abolito. Piuttosto, sono state rafforzate norme anti-evasione. A tal proposito, per esempio, è previsto un requisito per gli enti è costituito dal dover segnalare movimenti di moneta verso o dall'Australia che superino i \$ 10.000,00.

## IL REGOLAMENTO DOGANALE / FISCALE

<http://www.customs.gov.au/site/page.cfm>

Affinché i prodotti possano raggiungere il territorio australiano è necessario che siano espletate alcune formalità relative alla legislazione doganale.

Innanzitutto i prodotti devono essere correlati di una serie di documentazione a seconda delle modalità di invio.

Se inviati per via mare:

- fattura commerciale,
- polizza di carico,
- certificato di assicurazione marittima (se l'esportatore ha responsabilità per l'assicurazione),
- certificato comprovante il trattamento di quarantena (se necessario),
- certificato sanitario (se necessario)
- distinta delle merci
- 

Detta documentazione deve essere direttamente inviata per via aerea all'importatore australiano o al suo agente spedizioniere, mentre la documentazione originale deve essere trasmessa alla banca dell'esportatore.

Se inviati per via aerea:

- fattura commerciale,
- polizza di carico (1 originale e 5 copie),
- certificato comprovante il trattamento di quarantena (se necessario),
- certificati sanitari (se necessari),
- distinta della merce.

I documenti in originale devono sempre accompagnare la merce, mentre copie della documentazione devono essere inviate via corriere all'importatore australiano.

I documenti idonei ad attestare la **definitiva importazione della merce in territorio Australiano**, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999, sono:

- *Formulario "N10S"*
- *Formulario "Import Declaration N10"*
- *Entry for home consumption;*
- *Eletronic funds transfer;*
- *Landing certificate.*
- 

I primi quattro documenti sono completamente informatizzati e non richiedono l'apposizione del timbro e della firma del competente funzionario doganale australiano .

Essi, come anche il *Landing certificate*, devono contenere, come indicato nel precedente paragrafo, l'annotazione del pagamento dei dazi doganali in maniera dettagliata, ove previsti, e tutti gli elementi che possano ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).

L'*Entry for home consumption* e l'*Eletronic funds transfer* devono essere presentati congiuntamente e solo nel caso di pagamento dei diritti doganali a mezzo Cash può essere presentato il solo *Entry for home consumption*.

L'*eletronic funds transfer* può invece essere sostituito da una attestazione manuale con rilascio di ricevuta.

I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale. La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 800/1999 e segnatamente:

- dall'autorità doganale australiana;
- dall'ICE, con sede in Australia;
- da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea.

La Dogana chiede inoltre che vengano fornite le informazioni sui **costi** in maniera dettagliata rilevanti inclusi nel prezzo del contratto.

### **Tariffa doganale australiana :**

Dal 1988, dopo dunque l'utilizzo del sistema di classificazione delle merci in base alla nomenclatura di Bruxelles, è stato adottato il sistema di **Codificazione Merceologica Armonizzata del Consiglio di Cooperazione Doganale**, unitamente al c.d. tariffario armonizzato nel quale ogni merce viene rappresentata, a vari livelli di dettaglio, da codici che vanno dai 4 ai 10 caratteri.

### **Dazi doganali:**

Le merci importate sono soggette al pagamento di un dazio doganale "ad valorem" sul prezzo FOB (FREE ON BOARD).

Il regime tariffario consente **l'esenzione dal dazio per alcuni beni** che non vengono prodotti in Australia o quando merci surrogabili non vengono prodotte localmente. Concessioni tariffarie o esenzioni sono stabilite per un ingente numero di attrezzature e macchinari specialistici, ma possono essere anche applicate ad alcuni beni di consumo se non vengono prodotti sul mercato.

Il dazio doganale deve essere pagato al momento del ritiro della merce.

Alcuni prodotti invece (come ad esempio i prodotti petroliferi birra, vino, tabacco ecc.) sono inoltre gravati da accise.

Esistono tariffe preferenziali che si applicano alle Isole del Pacifico, alla Nuova Guinea ed alla Nuova Zelanda.

### **Porti e zone franche**

Nel 1997 è stata istituita una "Manufacturing In Bond" (MIB) a Newcastle, nella regione del New South Wales. In tale struttura si possono introdurre beni strumentali senza che sia necessario effettuare il pagamento dei relativi dazi doganali o delle ulteriori tasse all'importazione. Le merci sono soggette al pagamento dei dazi e delle tasse una volta introdotte sul mercato australiano per essere vendute o lavorate.

Bisogna infine considerare i magazzini doganali, presenti nei principali porti australiani, dove i prodotti di provenienza estera possono rimanere a fronte del pagamento da parte dell'importatore australiano di alcune spese e diritti.

### **Importazioni temporanee e campionari**

Le merci importate temporaneamente ed i campionari pagano il dazio normale che viene restituito al momento della loro riesportazione.

Nel caso di vendita di prodotti in occasione di fiere campionarie, il produttore/esportatore è tenuto al pagamento alle autorità doganali del valore combinato del dazio + una percentuale aggiuntiva + "Goods Service Tax".

Al momento della mancata riesportazione, il produttore ha l'obbligo di avvertire in tempi utili il funzionario della Dogana incaricato di calcolare e redigere la "debit note".

### **Restrizioni alle importazioni**

Merchi soggette al controllo sugli *import*:

- certe droghe a merci contenenti sostanze e/o prodotti pericolosi e nocivi per la salute
- animali e prodotti di origine animale – cibo e piante
- armi da fuoco e altri tipi di armi
- specie protette e relativi prodotti
- beni protetti appartenenti al patrimonio culturale
- motoveicoli

Le merci soggette a proibizione o restrizione sono molte e varie. Possono includere articoli, merci e sostanze dei più svariati tipi.

Tutte le piante importate, o parti di piante, come frutti, semi, bulbi, così come gli articoli costituiti da legno e/o bambù sono soggetti alle regole dell'"Australian Quarantine and Inspection Service" (AQIS) ed all'ispezione di un funzionario dell'Ente doganale. Semi di piante, frutta e verdura fresca richiedono un preventivo permesso all'importazione.

Le regole della quarantena australiana sono molto rigide. Se vengono individuate o soltanto si sospettano delle malattie in atto, i prodotti possono essere trattati, distrutti o rispediti direttamente all'estero a spese del proprietario. Inoltre, speciali regolamentazioni sono previste per l'importazione di carni, salumi e per i formaggi che possono essere importati solo previa autorizzazione, concessa a seguito di trasmissione di ampie certificazioni, tra cui quella attestante il procedimento di pastorizzazione del formaggio.

Ogni richiesta specifica va indirizzata all'"AQIS" che dipende dal *Department of Primary Industries and Energy* con sede a Canberra.

### Le Fatture commerciali

Elementi essenziali che deve contenere:

- destinatario
- data di emissione e numero progressivo
- data dell'ordine
- descrizione della merce e voce doganale
- valore della merce: CIF o FOB
- numero dei colli, peso lordo
- peso netto o numero di pezzi
- porto di destinazione
- ammontare delle spese di trasporto
- ammontare delle spese di assicurazione
- condizioni di pagamento
- dichiarazioni redatte dall'esportatore. Qualora il Paese goda di tariffe preferenziali, dovrà essere inserita la seguente formula: "That the final process of manufacture of the goods for which the rates are claimed has been performed in ... and that not less than one - half of the factory or works costs of the goods is presented by the value of labour or materials of .. and Australia ... signed ..."
- attestazione di congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio: non è obbligatoria.

La fattura, esente da visti, va redatta in lingua inglese.

Per i vini è necessario precisare in fattura il contenuto alcolico in volume e il quantitativo totale di litri.

### Documenti speciali

- certificato sanitario: è richiesto per quei prodotti (di origine animale e vegetale) per i quali è necessaria la licenza all'importazione rilasciata dall'AQUIS
- certificato fitosanitario per i prodotti di origine vegetale per i quali è richiesta la licenza all'importazione rilasciata dall'AQUIS
- certificato di analisi per i prodotti per i quali è richiesta la licenza all'importazione rilasciata dall'AQUIS
- autorizzazioni speciali per l'importazione di semi, piante, animali e derivati
- certificato di fumigazione, rilasciato dalle autorità portuali italiane o da una impresa specializzata australiana, per i contenitori che trasportano mobili, merci di origine vegetale o animale e imballaggi in legno. In assenza del certificato o in caso di dubbi da parte dell'ufficio quarantena sull'efficacia del trattamento, le merci dovranno essere assoggettate alla fumigazione al loro arrivo.

### Documenti di trasporto

Per i documenti di trasporto non esiste un formato obbligatorio; la polizza di carico deve contenere le seguenti indicazioni:

- descrizione delle merci comprensiva del marchio
- nome del vettore
- luogo di origine e destinazione delle merci
- nominativo dello spedizioniere e del consegnatario
- termini di pagamento
- numero e data di emissione della polizza.

## LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

### I BREVETTI

L’Australia avendo aderito al Protocollo relativo all’ Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, sarà membro dell’Unione stessa a decorrere dall’11 luglio 2001.

In Australia un brevetto attribuisce una tutela per ogni dispositivo, preparato, metodo o processo che sia nuovo, innovativo ed utile. Il brevetto dà al proprietario il diritto di sfruttare commercialmente l’invenzione per tutta la durata dello stesso.

Non è possibile brevettare le creazioni artistiche, i modelli matematici, i programmi, gli schemi o altri processi puramente mentali.

Per ottenere un brevetto in Australia, l’invenzione non deve essere stata resa nota in nessuna forma in alcuna parte del mondo; non deve essere un’idea scontata per soggetti esperti in determinati settori della tecnologia; deve essere un “modo di produrre” e deve essere utile il che significa che l’invenzione deve esplicitare la funzione caratteristica così come indicata dall’inventore.

Ci sono due tipi di brevetto in Australia:

- **Il Brevetto Standard** che conferisce una protezione a lungo termine ed il relativo controllo sull’invenzione per un periodo di 20 anni; per il suo ottenimento si devono normalmente attendere circa 2 anni. Le tasse annuali di manutenzione si pagano dal quinto anno in poi
- **Il Brevetto per Innovazione**, che è una forma di protezione relativamente veloce ed economica, avente la durata massima di 8 anni (usato qualora si preveda che l’invenzione godrà di un breve periodo di sfruttamento commerciale). Per ottenerlo talvolta bastano 6 mesi.

**DOMANDA E CONCESSIONE** - Una volta che si sia proceduto al deposito della domanda di brevetto, essa sarà esaminata dall’ufficio brevetti e, qualora non vi siano osservazioni o obiezioni da parte dei funzionari, verrà pubblicata l’accettazione della domanda di brevetto.

**OPPOSIZIONE ALLA CONCESSIONE** - Chiunque può opporsi al brevetto concesso entro 3 mesi dalla pubblicazione dell'accettazione della domanda di brevetto. Laddove non vi siano opposizioni, il brevetto continuerà ad essere valido.

**MANTENIMENTO DEL BREVETTO** - E' previsto il pagamento di una quota annuale per il mantenimento del brevetto, che se non viene versata può implicare il venire meno del diritto sul brevetto da parte del proprietario.

**SPESE E COSTI** – variano a seconda della tipologia che si intende ottenere

## **MARCHI ED IL LORO REGOLAMENTO**

Un marchio può essere costituito da una parola, una frase, un numero, un suono, un profumo, una forma, un logo, un disegno, una caratteristica di una confezione o una combinazione di tutti questi elementi. E' utilizzato per distinguere le merci e i servizi di un soggetto commerciante da quelli di un altro.

### **DOMANDA E CONCESSIONE**

Una volta che si sia proceduto al deposito di una domanda di marchio, l'ufficio marchi australiano emette la sua decisione in merito all'accettazione od al rifiuto della domanda entro 3 – 5 mesi.

### **PUBBLICAZIONE**

Se la domanda viene accettata, il marchio viene pubblicato nella gazzetta ufficiale dei marchi.

### **OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE**

Se il marchio non viene opposto entro 3 mesi dalla pubblicazione, il marchio potrà essere registrato. Una volta registrato, il marchio è protetto per un periodo iniziale di **10 anni** a decorrere dalla data della domanda.

### **DURATA E RINNOVO**

Dopo i primi 10 anni, dietro versamento di una tassa, si potrà ottenere il rinnovo a tempo indeterminato della protezione di quel marchio.

### **TUTELA DEL MARCHIO**

Tuttavia, affinché il marchio rimanga tutelato è necessario che esso sia utilizzato per beni o servizi di rilievo **per 3 anni dalla registrazione**.

### **MARCHI NON REGISTRABILI**

Alcuni marchi non possono essere registrati, come per esempio quelli meramente descrittivi di merci o servizi o quelli volti a indurre in inganno circa la natura dei beni e dei servizi prodotti. Inoltre non potranno essere registrati marchi costituiti da un'insegna che altri soggetti economici potrebbero voler usare per promuovere i propri beni o servizi.

**SPESE E COSTI** – variano a seconda della tipologia che si intende ottenere

Si consiglia ad ogni modo di affidarsi ad un legale esperto in quanto la richiesta non perfettamente corretta del marchio o brevetto può determinare il rigetto di registrazione

## **IL DIRITTO D'AUTORE E IL SUO REGOLAMENTO**

### **PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE / COPYRIGHT**

Il Copyright australiano protegge l'espressione originale di idee e le idee medesime. L'oggetto della tutela, detto "l'opera", è protetto dal momento in cui è espresso in una qualsiasi "forma materiale" il che si verifica quando l'opera viene scritta, fotografata o disegnata, filmata o incisa. In Australia non è necessario registrare la propria opera per ottenerne il copyright.

La tutela del copyright è disciplinata dal *Copyright Act del 1968* che statuisce in capo al possessore del copyright il diritto esclusivo di concedere ad altri l'autorizzazione alla riproduzione dell'opera, all'esecuzione in pubblico, al noleggio, alla pubblicazione ed al riadattamento dell'opera stessa, dando altresì gli estremi dei casi e delle modalità in cui della circolazione dell'opera è consentita. I diritti variano a seconda della natura dell'opera: ad esempio, i diritti relativi ad opere artistiche saranno diversi da quelli relativi ad opere letterarie o musicali. Uno dei limiti del Copyright, è che esso non protegge il titolare dalla creazione di opere simili.

### **DURATA DEL COPYRIGHT**

La durata del copyright in genere è prevista sino a 50 anni dopo la morte dell'autore.

In Australia non è obbligatorio presentare un documento ovvero una formale richiesta di attestazione della titolarità del copyright, al fine di rafforzare la prova della titolarità in capo all'autore tuttavia è consigliabile predisporlo, anche in funzione deterrente nei confronti di potenziali violazioni.

L'Australia è parte della Convenzione di Berna.

## **LAVORO**

### **MERCATO DEL LAVORO E IMMIGRAZIONE**

Attualmente l'Australia ha un sistema legislativo complesso che governa le relazioni sindacali. Il *Commonwealth* (che comprende lo Stato di Vittoria) e ciascun Stato ha un proprio gruppo di leggi che si occupa di questioni quali la sicurezza sul posto di lavoro, minimo salariale, relazioni industriali e altre condizioni generali d'impiego quali diritti di buonuscita.

### **FONTI DI DIRITTO DEL LAVORO AUSTRALIANE**

Vi sono essenzialmente tre fonti di diritto del lavoro in Australia: la *common law* (leggi derivate dalla giurisprudenza, formatesi in molti anni e per la maggior parte adottate dal Regno Unito), legislazioni/statuti, patti e accordi industriali. I patti e gli accordi industriali vengono normalmente negoziati dai sindacati, per conto dei lavoratori.

Il governo australiano sta attualmente discutendo una nuova legge che vuole unificare tutte le leggi australiane: “ *Scelte di Lavoro*”. Quando e se entrerà in vigore, entro 5 anni tutti i sistemi statali dovranno essere sostituiti da un sistema unico del Commonwealth. Se ciò accadrà, il nuovo obiettivo dei rapporti sindacali sarà la negoziazione degli Accordi australiani sui luoghi di lavoro (AWA) tra lavoratori e datori di lavoro e l’eliminazione di alcuni diritti legislativi attualmente garantiti. I datori di lavoro devono tener presente l’impatto di questa complessa legislazione al fine di allineare strategicamente questi cambiamenti ai bisogni attuali e futuri delle loro imprese.

## **TIPOLOGIE DI LAVORATORI**

Il mercato del lavoro in Australia vede al proprio interno diverse figure di lavoratori: a tempo pieno, part-time, a contratto, consulenti ed esterni. All’atto di assunzione il datore di lavoro dovrà attentamente definire con un contratto i termini del rapporto. Per esempio, il livello di remunerazione, gli obblighi fiscali, bonus o incentivi (quali gli schemi di condivisione dei dipendenti), preavviso e disposizioni di fine attività, lo scopo dell’impiego e la natura del rapporto. È altresì auspicabile effettuare una adeguata pianificazione delle politiche relative alla salute e sicurezza dei dipendenti, alla discriminazione e abusi, ed anche si devono prevedere dei procedimenti disciplinari.

## **LAVORATORI STRANIERI – VISTI**

Per entrare in Australia gli stranieri devono generalmente munirsi di un visto.

I tipi di visti disponibili possono essere suddivisi in:

- breve permanenza;
- residenza temporanea;
- residenza permanente.

Ogni visto ha dei precisi requisiti che devono essere rispettati dal richiedente, il quale in determinati casi dovrà effettuare la richiesta prima di recarsi in Australia, in altri casi invece direttamente in loco.

### Visto d’affari (Permanenza lunga)

Sono i visti specificamente predisposti per coloro che intendono recarsi in Australia per affari, per coloro che in particolare ricoprono ruoli da dirigenti o particolari posizioni per i quali la forza lavoro interna non è in grado di fornire adeguate risorse. Il visto per termine breve di affari permette di entrare in Australia per un periodo da **3 mesi a 4 anni** e con la possibilità di una estensione oltre i 4 anni.

Tale posizione che dovrà essere ricoperta dovrà essere altamente specializzata e la società australiana presso la quale il soggetto opererà, dovrà dimostrare che tra la forza lavoro locale non vi sia un altro lavoratore pari grado disponibile.

### Visto di visita d’affari

Tale visto consente l’ingresso in Australia per brevi periodi di tempo per impegnarsi in attività quali partecipare a seminari, studi di mercato, incontri d’affari e negoziazioni. Questo tipo di visto non

consente di essere assunti come dipendenti né (anche se richiesto da un cittadino australiano) la permanenza per motivi di studio. Deve essere ottenuto prima di arrivare in Australia.

### Altri tipi di Visti

Vi sono altri tipi Visti che possono essere di interesse:

- Visti per tirocinanti,
- ingresso per Competenze Professionali,
- Schema di Nomina di Lavoratore e
- Ingresso per Professionista Autonomo.

Per quanto riguarda il visti per l'Ingresso per Competenze Professionali, esso è stato creato per incoraggiare coloro i quali possono dimostrare di avere un'attività, piuttosto che dei progetti di investimenti di successo da sviluppare in Australia.

Gli ultimi due tipi di visti hanno lo scopo di attirare il lavoro specializzato in Australia in aree dove vi è ristrettezza nel mercato di offerta di lavoro locale.

## **IL SISTEMA GIUDIZIARIO**

### **(LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE ED EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI)**

#### **AMMINISTRAZIONI LOCALI**

Il potere delle Amministrazioni Locali relativamente alle controversie civili e commerciali è previsto da leggi approvate da Parlamenti Statali. Tali Amministrazioni gestiscono le problematiche delle comunità locali. I loro introiti derivano dalla riscossione delle imposte sulla proprietà terriera. Il voto per i candidati alle Amministrazioni Locali è obbligatorio per tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali. I contribuenti non iscritti nelle liste elettorali dei comuni in cui risiedono possono votare, ma non sono obbligati a farlo. I cittadini non residenti in Australia possono votare alle elezioni delle Amministrazioni Locali, ma non godono del diritto di voto nelle elezioni Statali o Federali.

#### **DIVISIONE DEI POTERI.**

La Costituzione Australiana divide i poteri tra il Parlamento Federale ed i vari Parlamenti Statali ed attribuisce al Parlamento Federale specifici poteri legislativi per quanto riguarda la difesa, la tassazione, il commercio interstatale ed estero, le dogane, il sistema bancario, la valuta, gli affari esteri e i servizi sociali.

I residui poteri sono di competenza dei Parlamenti Statali che hanno potere legislativo residuale in tutte le materie non espressamente attribuite dalla Costituzione al Parlamento Federale. I Governi Statali sono competenti in materia di giustizia (incluse le leggi penali e commerciali), educazione, salute, edilizia, agricoltura, territorio, foreste, acqua, risorse minerali e i trasporti.

Il Governo Federale è la maggiore autorità per quanto riguarda il fisco, e le entrate dei Governi Statali derivano dall'imposizione di varie tasse e imposte. Il Governo Federale fornisce i fondi per molte delle attività e delle funzioni attribuite ai singoli Stati.

## L'ORDINAMENTO NORMATIVO.

Le leggi Australiane si dividono in:

- Leggi Federali
- Leggi Statali
- *Common Law*

La *common law* trae origine da quella Inglese, poi sviluppata dalla giurisprudenza dei Tribunali Australiani. La maggior parte delle leggi commerciali sono leggi Statali, con l'eccezione del fisco, pratiche commerciali restrittive, fallimenti e diritto d'autore, marchi e brevetti, che sono tutti regolati da Leggi Federali.

L'Australia ha sia una Giurisdizione Federale che una Statale. L'Alta Corte Australiana disciplina la Giurisdizione Federale. Questa Corte dirime tutte le controversie in materia costituzionale ed è l'ultima Corte di Appello.

La Corte Federale, invece, ha potere di decisione su tutte quelle materie regolate dalla Legge Federale, ovvero per le pratiche antitrust, il fallimento e diritto industriale. Le Corti Statali hanno potere decisionale su tutte le materie regolate dalla Legge Statale, ma in alcuni casi esse si possono adire anche in prima istanza per alcune materia regolate dalla Giurisdizione Federale. Il Sistema delle Corti in ogni Stato fa riferimento alla rispettiva Corte Suprema.

## L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il Potere Giudiziario del *Commonwealth* Australiano è attribuito all'Alta Corte Australiana, ai tribunali federali creati dal Parlamento Federale e ai Tribunali Statali ai quali è stato attribuito, dal Parlamento, il potere giurisdizionale federale.

### L'Alta Corte Australiana.

L'Alta Corte è il tribunale di secondo grado. Essa consta di sette giudici nominati dal Governo Federale, che solitamente si trova a Camberra, ed a volte, invece, i trova nelle varie capitali dei singoli Stati.

La Corte decide gli appelli della Corte Federale Australiana, delle Corti Supreme Statali e gli appelli del Tribunale della Famiglia Australiano.

Per adire la Corte, la medesima deve rilasciare uno speciale **permesso**, ciò deriva dalla circostanza che non esiste un vero e proprio diritto d'appello all'Alta Corte. I poteri dell'Alta Corte sono simili a quelli della Suprema Corte degli Stati Uniti, infatti costituisce l'ultimo grado d'appello nel Sistema Australiano.

### Il Tribunale Federale Australiano.

Il Tribunale Federale si trova in tutte le capitali dei singoli Stati e si occupa, primariamente, di tassazione, pratiche commerciali, fallimenti, diritti d'autore, marchi e brevetti. Gli appelli dal Tribunale Federale vanno, innanzitutto, avanti al Tribunale Federale in seduta plenaria e poi all'Alta Corte.

### Il Tribunale Federale di prima istanza.

Il Tribunale Federale di prima istanza ha cominciato a tenere udienza nel 2000 è stato creato per alleggerire il carico di vertenze giudiziarie alle altre Corti della gerarchia federale. Il tribunale è competente concorrentemente con la Corte Federale in:

- Diritto di famiglia, comprese le controversie di divorzio, le controversie di valore inferiore a \$ 700,00 e alla custodia dei minori;
- Diritto Amministrativo, in particolare gli appelli che sono stati trasferiti dalla Corte Federale e dal Tribunale Amministrativo d'Appello al Tribunale Federale di prima istanza
- Diritto Fallimentare
- Materie commerciali o reclami relativi alla sicurezza prodotto e istruzioni d'uso superiori a \$ 200,000
- Diritti Civili
- Immigrazione
- Privacy

### Tribunale della Famiglia

Il Tribunale della Famiglia è stato istituito il 5 gennaio 1976 per la composizione delle controversie relative al *Family Law Act*, come il divorzio e la nullità del matrimonio, la custodia dei minori, il regime di condivisione dei beni tra coniugi.

## **I TRIBUNALI STATALI**

### La Corte Suprema

La Corte Suprema dirime le controversie più gravi in materia penale ed ha una giurisdizione pressoché illimitata in ambito civile. Il tribunale di prima istanza della Corte consta di:

- Una Sezione commerciale e delle partecipazioni azionarie
- Una Sezione *Common Law*
- Una Sezione Penale

### Sezioni della Corte Suprema per materia

Per una migliore trattazione delle controversie, la Corte Suprema ha differenti sotto sezioni, quali:

- controversie commerciali, finanziarie e di diritto bancario, o alle controversie da contratto o assicurative
- lesioni personali ed al Common Law

- diffamazione
- urbanistica
- imprese
- proprietà intellettuale
- diritto della Navigazione e alla Tassazione

C'è una considerevole sovrapposizione nelle controversie tra la Corte Suprema e i Tribunali Federali, dato che dal conferimento incrociato della legislazione deriva che i Tribunali Federali e la Corte Suprema possono esercitare la propria giurisdizione l'una sull'altra.

### Il Tribunale di Contea

Il Tribunale di Contea può trattare controversie relative a gravi reati penali e a controversie civili del valore maggiore di \$ **200,000.00** in tutte le materie, eccezion fatta per le lesioni personali, nel qual caso la competenza è illimitata.

### Il Tribunale di prima istanza

Il Tribunale di prima istanza è un tribunale minore ed è competente per quanto concerne i reati penali e le cause civili del valore non superiore a \$ **100,000.00**.

### I Tribunali del Lavoro

La Commissione Australiana per le Relazioni del Lavoro è al momento il **Tribunale Federale per le Relazioni del Lavoro**, istituito dal *Federal Workplace Relations Act*.

Ogni Stato, ad eccezione del Victoria, ha le proprie Corti o Tribunali del Lavoro. Questi ultimi possono esercitare poteri giurisdizionali, ma ordinariamente utilizzano i poteri di conciliazione e arbitrato per dirimere le controversie in materia di lavoro. Il procedimento utilizzato da questi tribunali è meno formale rispetto a quello degli altri. Il Governo di Victoria, invece, ha deferito i propri poteri inerenti al diritto del lavoro al Governo Federale, e fa affidamento alla Legislazione Federale riguardo ai termini e condizioni di assunzione e per risolvere le controversie.

### Corti e Tribunali Speciali

Esistono Corti e Tribunali speciali nei vari Stati, come ad esempio le Corti per le piccole controversie e autorizzazioni. Questi ultimi si occupano, in primo luogo, di problematiche civilistiche ed amministrative.

### Tribunale delle Indagini Marittime.

Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni può convocare questo Tribunale che si occupa di aprire inchieste sugli incidenti accidentali, compresi la sparizione di navi e eventi di morte sulle navi o a causa di esse.

### Tribunali Amministrativi d'Appello

Il Tribunale Amministrativo d'Appello ("AAT" <http://www.aat.gov.au>) fornisce un riesame imparziale ed indipendente delle decisioni prese dai Ministri Federali e da alcuni enti non Governativi.

Il Tribunale del riesame dei profughi, riesamina, invece, le decisioni operate dal Dipartimento dell'Immigrazione e degli affari Multiculturali e degli Indigeni secondo il *Migration Act*. La sua funzione primaria consiste nel ricevere gli appelli contro le decisioni di rifiuto o cancellazione del visto di asilo per i cittadini non – australiani.

Il Tribunale per gli Appelli Civili ed Amministrativi di Vittoria ("VCAT" <http://www.vcat.vic.gov.au>) istituito nel 1997 è stato sostituito da dodici consigli e tribunali separati. Il VCAT si occupa, in primo luogo, di:

- Problematiche dei consumatori
- Discriminazione
- Lavori di edificazione di case private
- Amministrazione e Custodia
- Locazione residenziale e commerciale
- Valutazione dei terreni
- Licenze commerciali
- Pianificazione & Tassazione statale

La Corte Suprema di Vittoria decide gli appelli dal VCAT.

### Procedure

PROVA - La prova nelle controversie commerciali avanti la Corte Suprema o Federale è data a mezzo di testimonianze o deposizioni giurate.

TESTIMONI - I testimoni sono sottoposti ad un controllo incrociato della loro deposizione scritta. Fatta eccezione per i procedimenti di diffamazione, i procedimenti civili non sono decisi da un giurì.

I tribunali Australiani non utilizzano le testimonianze nella fase precedente al giudizio. Tuttavia, hanno delle procedure estese utilizzabili dalle parti per le indagini preliminari.

Il tempo necessario per instaurare un giudizio può variare. Per i casi urgenti, in alcune giurisdizioni, per ottenere la sentenza spesso passano settimane o giorni dall'inizio della causa. Ma nella maggior parte dei casi per i procedimenti incardinati avanti la Corte Suprema o i Tribunali Federali può passare anche un anno.

### Class Actions

Le "Class Actions" possono essere incardinate avanti alla Corte Federale, non è possibile esperire una class action prima avanti le Corti Supreme dei singoli Stati.

## LE GIURISDIZIONI

L’Australia è una democrazia governata da tre diversi tipi di poteri:

- **Legislativo** (Es. Parlamento)
- **Esecutivo** (Es. Governatore Generale)
- **Giudiziario** (Es. Giudici e Tribunali)

Questa “separazione di poteri” è volta a preservare i processi democratici. L’Australia ha un sistema giudiziario strutturato da tipologie di giurisdizioni come di seguito illustrato:

- **Locale** – piccole aree o contee (Corte Locale di Parramatta)
- **Distretti** - grandi aree regionali (Es. Corte Distrettuale di Sidney)
- **Stato/Supremo** - una delle 8 corti statali o territoriali (Es. Corte Suprema del New South Wales, Corte delle Relazioni Industriali NSW, Tribunale del commercio e delle locazioni e il Tribunale Anti discriminazione)
- **Federale** - corti nazionali che si occupano di questioni del *Commonwealth* piuttosto che di giurisdizioni statali e anche procedure d’appello dalle giurisdizioni statali (Es. Corte Federale, Tribunale della Famiglia, Alta Corte d’Australia).

Se vi è la necessità di recuperare un debito non assicurato, per esempio da un cliente che non ha pagato i beni acquistati, si procederà normalmente presso le Corti Locali, Distrettuali o presso la Corte Suprema.

## DIVISIONE DELLA GIURISDIZIONE IN BASE AL VALORE DELLA CAUSA (LA CORTE SUPREMA E LE HIGH COURT)

La selezione appropriata della giurisdizione dipende dal debito totale dovuto (compresi gli interessi) e si applicano i seguenti scaglioni:

Locale (Divisione Piccoli Ricorsi)	-	\$ 10.000,00
Locale (Divisione Generale)	-	\$ 60.000,00
Distretto	-	\$ 250.000,00
Suprema	-	Senza limiti

## RECUPERO DEL CREDITO

### Ricorso

Per attivare le procedure di recupero crediti il ricorrente deve presentare un ricorso (**Statement of Claim**) presso la Corte competente specificando le parti, l’importo reclamato (compresi gli interessi) e la ragione per cui il debito è dovuto.

### Tassa

Prima di depositare il ricorso, il ricorrente deve pagare una tassa. A seguito del deposito del ricorso, il resistente ha **28 giorni** per depositare la propria difesa ed eventuali domande riconvenzionali.

Si consideri che generalmente i Tribunali locali (c.d. *Small Claims Division*) non hanno il potere di emettere ordinanze di pagamento pertanto, qualora ve ne fossero i presupposti si potrebbe attivare un procedimento avanti la Divisione Generale.

### Prove

Le parti devono allegare le prove a sostegno delle loro istanze/difese e, qualora durante il processo le parti non dovessero addivenire ad un accordo, la vertenza giungerà ad una udienza finale avanti un Giudice di Pace/Conciliatore o un Giudice, senza una giuria, che emetterà la propria decisione.

### Soccombenza o Vittoria (spese legali)

Nel caso di soccombenza, il Tribunale potrà ordinare alla parte soccombente il pagamento delle spese legali dell'altra parte. In caso di vittoria è possibile ottenere un'ordinanza per ottenere dal soccombente il pagamento delle spese legali. L'ingiunto avrà quindi, 28 giorni per pagare il c.d. "judgment debt" – costituito dall'ammontare in sorte capitale, oltre interessi e spese legali.

### Inottemperanza all'ordinanza di pagamento (esecuzione forzata del pagamento)

Nel caso in cui il soccombente non provveda al pagamento dell'ordinanza entro i 28 giorni, si avrà titolo per procedere all'esecuzione forzata del pagamento mediante diversi strumenti.

Le possibilità includono:

- **Insolvenza** – procedura di liquidazione e nomina del liquidatore (società)
- **Fallimento** – ordine di sequestro e nomina del *trustee* / curatore
- **Ordinanze di sequestro o pignoramento/sequestro conservativo dei crediti** – fatte le dovute proporzioni con stipendi e retribuzioni;
- **Ordinanze di privilegio** – conserva il patrimonio assoggettato creando una sorta di privilegio sul patrimonio stesso a favore dell'attore

I creditori chirografari possono ottenere adeguata protezione del proprio credito, agendo per:

- ottenere garanzie/pegni;
- insistere sul pagamento in contanti alla consegna;
- inserire nel contratto una clausola di riserva della proprietà predisporre fatture che prevedano validamente la possibilità di trattenere, quale legittimo proprietario, le merci fornite finché il titolo non sia pagato (se si auspica una simile soluzione è necessario avere idonea consulenza legale); oppure
- venire pagati da un soggetto terzo o con la garanzia di una Banca o di una lettera di credito

## INVESTIRE IN AUSTRALIA

Le condizioni che agevolano gli investimenti in Australia sono:

- Contesto sociale, politico ed economico molto stabile
- Alta crescita, bassa inflazione, bassi tassi d'interesse, alta produttività
- Apertura ed innovazione verso le economie mondiali
- Impegno per una cultura dell'innovazione attraverso programmi di ricerca rinomati a livello mondiale e tecnologie sofisticate

## INVESTIMENTI STRANIERI – POLITICA DEL GOVERNO

### L'atteggiamento del Governo Australiano

La prassi governativa per quanto riguarda gli investimenti stranieri è guidata dalle direttrici della legge del 1975 sulle acquisizioni straniere.

Il Tesoriere Federale gestisce tale procedura con l'assistenza di un organo consultivo detto Consiglio di Revisione degli Investimenti Stranieri (*Foreign Investment Review Board* “**FIRB**” <http://www.firb.gov.au>).

**Gli investitori stranieri che vogliono iniziare un'attività commerciale o fare investimenti in Australia devono considerare che, in ogni caso, bisogna avere dei requisiti da soddisfare o, comunque, ottenere un NULLAOSTA dallo Stato dove si vuole investire in ottemperanza alla sua normativa sugli investimenti stranieri (le istanze devono essere presentate attraverso il “FIRB”).**

Esistono due tipi di iniziative, alcune richiedono il soddisfacimento di determinati requisiti (come la notifica di cui si dirà in seguito) e altre che richiedono, invece, un nullaosta.

In sintesi:

Alcune operazioni riguardanti determinati capitali stranieri devono essere notificate al **FIRB**.

Sia il soddisfacimento dei requisiti che il nullaosta sono richiesti qualora lo Stato ritenga che dall'investimento straniero possano derivare alcuni vantaggi e, qualora l'investimento sia superiore alla soglia dei \$ 50 milioni.

### Investimenti Stranieri

L'obbligo di sottoporre la proposta di investimento al Tesoriere attraverso la **FIRB** deriva dalle leggi dello Stato riguardanti gli investimenti stranieri, come la Legge sulle Acquisizioni e Partecipazioni Straniere del 1975.

Tali normative intervengono qualora nell'operazione sia coinvolto un capitale o una persona fisica straniera.

Per capitale straniero si intende:

- ogni persona fisica che non sia residente in Australia;
- ogni società, attività, o trust nel quale vi sia un sostanziale capitale straniero.

Un sostanziale capitale si ha ogni qual volta il 15% o più della proprietà o del potere di voto sia detenuto da una singola persona fisica straniera (associati inclusi) o il 40% o più della cordata o del potere di voto sia detenuto da più di un soggetto straniero (o suoi associati). Per quanto concerne il trust, tali percentuali si applicano al livello di capitale straniero nella costituzione del trust o nei suoi profitti.

#### Tipologie di richieste di investimento e relative incombenze

##### A) INVESTIMENTI CHE RICHIEDONO LA NOTIFICA (REQUISITI):

La richiesta deve essere inoltrata alla **FIRB** prima che il suo sviluppo possa interessare una delle seguenti operazioni che riguardano capitali stranieri:

- l'acquisizione offshore qualora entrambi gli investitori e le compagnie obiettivo siano costituite all'estero ed abbiano *assets* in Australia, che siano coinvolti nella transazione;
- gli *assets* coinvolti devono essere superiori a **\$ 20 milioni**, o costituire più della metà degli *assets* totali della società in questione e delle loro controllate. Tali operazioni sono automaticamente consentite qualora gli *assets* australiani coinvolti siano superiori ai \$ 100 milioni.
- Le acquisizioni operate da capitali stranieri presenti in partecipate Australiane o *assets* di operazioni Australiane dove la società o l'operazione finanziaria australiana predominante abbia *assets* superiori a \$ 50 milioni. Questi investimenti sono automaticamente approvati qualora coinvolgano società o operazioni finanziarie con *assets* maggiori di \$ 100 milioni.
- Investimenti finalizzati a iniziare nuove attività in altri settori dell'economia dove il totale degli investimenti sia pari o superiore a \$ 10 milioni. Tali operazioni sono consentite in automatico qualora coinvolgano investimenti superiori a \$ 100 milioni.

Sebbene non sia strettamente necessario sottoporre al vaglio della FIRB altre operazioni, è consigliabile in alcuni casi, notificare alla FIRB la richiesta di transazioni simili.

##### B) INVESTIMENTI CHE RICHIEDONO SIA LA NOTIFICA CHE IL NULLAOSTA

Gli investimenti operati da soggetti stranieri richiedono un nullaosta, secondo quanto richiesto dalle linee direttrici degli investimenti stranieri o dalla Legge sulle Partecipazioni, qualora eccedano le seguenti soglie:

- Acquisizioni da parte di investitori stranieri di società o attività australiane con *assets* per un totale pari o superiori a \$ 50 milioni o più;
- Proposte di investimento straniero per costituire progetti o attività per un totale di investimenti pari o superiori a \$ 50 milioni;
- Acquisizioni offshore che coinvolgano società con *assets* in Australia pari o superiori a \$ 50 milioni, o che riguardino più del 50% degli *assets* globali della società target.

La **FIRB**, inoltre, esaminerà le proposte d'investimento che eccedano i suddetti limiti e il Tesoriere li approverà soltanto dopo essersi consultato con la **FIRB** qualora l'investimento sia privo di rilevanza per l'interesse nazionale.

#### Investimenti che riguardano il Territorio Urbano

Le proposte d'investimento che comportino l'acquisizione di capitali australiani nel territorio urbano sono soggette ad un vaglio speciale.

La definizione di capitale australiano nel territorio urbano è ampia ed include varie fattispecie, dai terreni detenuti in proprietà assoluta, a terreni in affitto con termine superiore ai cinque anni, ad accordi di divisione dei profitti derivanti da investimenti in immobili urbani a partecipazioni in società e trusts. Ossia quelle partecipazioni in cui la quota di partenza sia superiore al 50% del valore totale delle quote.

I progetti che comportino l'acquisizione di capitali australiani nel territorio urbano sono sottoposti all'esame del **FIRB** indipendentemente dal loro valore a meno che non rientrino all'interno di specifiche esenzioni disposte dalle normative della Legge sulle Partecipazioni, quali:

- Acquisizioni di immobili commerciali stimate almeno \$ 50 milioni ( per immobili commerciali la base di partenza è di \$ 5 milioni);
- Acquisizioni da parte di cittadini australiani residenti all'estero;
- Acquisizioni di immobili in zone residenziali da parte di stranieri che hanno la visa di residenti permanenti o che detengono, o hanno i requisiti per ottenere un visa di "tipo particolare" (per esempio i cittadini Neozelandesi);
- Acquirenti stranieri i quali condividono l'affitto, di immobili posti in aree residenziali;
- Acquisizioni di proprietà immobiliari a costruttori di unità abitative o simili, in via di costruzione o appena terminate ma che non sono mai state abitate o vendute, dove i costruttori abbiano ottenuto un'approvazione scritta dalla FIRB la quale abbia stabilito che non più della metà delle unità immobiliari possano essere comprate da stranieri. Anche gli immobili ristrutturati anche in modo esteso sono compresi in questa categoria;
- Acquisizioni di proprietà immobiliari commerciali e industriali che siano interamente e direttamente secondari alla gestione degli affari correnti o futuri dei capitali stranieri. Tale esenzione non si applica alle società straniere coinvolte in operazioni immobiliari;
- Acquisizioni di uffici e residenze da parte di missioni governative straniere adibite ad uno uso ufficiale o come residenze per i membri dello staff della missione (ma sono soggetti alla vendita quando utilizzati per un uso diverso da quello sopra specificato);
- Acquisizioni di proprietà immobiliari residenziali da parte di immigranti che abbiano ottenuto l'approvazione finale dalle autorità dell'immigrazione per ottenere la residenza permanente;
- Acquisizioni di immobili residenziali nell'ambito di un Integrated Tourism Resort ("ITR"). L'esenzione si applica alle unità residenziali già costruite, che sono soggette a mutui lungo termine (10 anni o più) all'operatore del resort / hotel, rendendo l'appartamento disponibile quando non occupato dal proprietario;

Al di fuori di questi casi è necessario richiedere da parte di stranieri l'approvazione per ciascuna acquisizione di proprietà nell'area urbana.

Le proposte sono normalmente accolte quando riguardano:

- Acquisizioni di proprietà commerciali e residenziali
- Acquisizioni di immobili commerciali finiti di valore superiore a \$ 50 milioni
- Acquisizioni di proprietà residenziali usate da parte di società straniere che operano in Australia alla ricerca di appartamenti per i loro quadri che risiedano continuativamente in Australia per periodi superiori ai 12 mesi di modo che l'appartamento possa essere venduto

quando non più utilizzato. Nella maggior parte dei casi, le compagnie straniere non possono fornire più di due case di questa categoria.

- Acquisizioni di proprietà residenziali usate da parte di stranieri residenti temporaneamente per un periodo superiore a 12 mesi, di modo che sia venduta quando colui che la utilizza cessa di essere un residente temporaneo.

#### Investimenti che riguardano le Istituzioni Finanziarie

L'investimento straniero nel settore bancario deve essere di una certa consistenza e deve rispettare dei requisiti prudenziali previsti dalla legge bancaria. Lo Stato prenderà in considerazione ogni proposta di acquisizione e partecipazione di una banca australiana. Lo Stato, permetterà, altresì, l'istituzione di nuovi accessi bancari alle banche di proprietà straniera quando l'*Autorità Australiana per la regolamentazione prudenziale* ("APRA") sia soddisfatta e quando i suoi supervisor abbiano ricevuto sufficienti referenze, e nel caso in cui la banca accetti di uniformarsi agli standard della direzione prudenziale dell'APRA.

#### Trasporto aereo civile

Coloro che intendano proporre affari o l'acquisizione di affari già esistenti nell'ambito dell'industria dell'aviazione civile dovranno sottostare alle regole delle linee guida dello Stato. Tali linee guida prevedono che un soggetto straniero o una linea aerea straniera, che forniscano servizi in Australia, possono aspettarsi di essere ammessi ad acquisire, individualmente, sino al 49% del pacchetto azionario di un vettore internazionale australiano (Qantas esclusa), o congiuntamente, qualora la proposta non sia contraria ad un interesse nazionale.

Altri investitori stranieri possono acquisire fino al 100% di un vettore aereo domestico e partire con una nuova attività solo se supera il test del capitale nazionale. Per quanto concerne la Qantas, il totale della partecipazione straniera è limitato ad un massimo del 49% congiuntamente, con partecipazioni individuali limitate al 25% e cordate di compagnie aeree limitate al 35%.

#### Radio & Televisione

La legge sui servizi radiotelevisivi del 1992 regola gli investimenti stranieri nelle telecomunicazioni, che ineriscano al rilascio di licenze. La suddetta legge prevede che un soggetto straniero non possa detenere partecipazioni in licenze radiotelevisive commerciali che eccedano il 15%, e che due o più stranieri non possano detenere partecipazioni superiori al 20%. Gli investimenti stranieri nell'ambito della sottoscrizione di licenze per servizi televisivi non possono superare il limite del 20% per i singoli del 35% in cordata. Per partecipazione si intende la condivisione di quote, il diritto di voto, o la partecipazione ai dividendi della società. La legge sulle telecomunicazioni non impone specifici controlli sugli investimenti stranieri nella radio o in altri servizi delle comunicazioni, ciò nonostante tutte le richieste d'investimento da parte di stranieri sono soggetti al nulla osta della FIRB.

#### Quotidiani

Gli investimenti stranieri nei quotidiani di grande tiratura sono soggetti a limitazioni. Tutti i progetti d'investimento di acquisire il 5% o più di un quotidiano già esistente o di fondarne uno nuovo sono soggetti ad una disamina caso per caso. Il Governo Australiano sta lavorando per permettere che partecipazioni straniere nei quotidiani nazionali o locali superino il 25% per un singolo azionista e il 30% in totale.

### Mining

Gli investimenti per nuove operazioni minerarie sono preventivamente soggette al requisito che il 50% dell'azionariato e del controllo sia detenuto da capitali australiani.

I progetti degli stranieri per l'acquisto di un diritto minerario o una licenza produttiva sono ora soggetti ad approvazione, qualora implicino l'acquisizione di terreno, secondo quanto stabilito dalle linee guida relative al territorio per gli investimenti degli stranieri.

### Governi stranieri

Le proposte di investimento diretto da parte di governi stranieri o delle loro agenzie devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del **FIRB**, ad eccezione degli investimenti relativi alle relazioni diplomatiche.

### Disposizioni statali concernenti gli investimenti stranieri

Sebbene la regolamentazione degli investimenti stranieri faccia riferimento, primariamente, al Governo Federale, spesso i singoli governi Statali, hanno introdotto misure per regolare gli investimenti stranieri nel loro Stato.

Nel **Queensland**, gli investitori stranieri devono registrare i loro capitali nell'ambito immobiliare. La **FIRB** si interfacerà con l'autorità Governativa locale in relazione alle proposte d'investimento in quello Stato.

## **OPERAZIONI COMMERCIALI**

Sia il Governo Australiano che quello dei singoli Stati hanno approvato delle leggi per perseguire alcune pratiche commerciali restrittive e per proteggere i consumatori da pratiche commerciali scorrette.

Una società straniera che intenda produrre o distribuire merci ovvero intraprendere scambi con consumatori in Australia deve prima richiedere la necessaria consulenza per conoscere in che modo tali normative possano influenzare simili operazioni.

La "*Trade Practice Law*" (Legge sulle "pratiche commerciali") che vige in Australia regola il diritto della concorrenza, la responsabilità delle società per vizi dei prodotti e prevede un insieme di operazioni preliminari corrette che le società devono adottare nel condurre gli scambi. La normativa proibisce diversi affari come il boicottaggio ed il dumping di primo e secondo livello, la fissazione del prezzo di rivendita e l'abuso del potere di mercato.

La legge sulle operazioni commerciali proibisce, inoltre, le attività fuorvianti e fittizie delle società nella conduzione degli affari. Alle società che risultino coinvolte in simili pratiche possono essere comminate sanzioni e possono essere intentate azioni legali.

Infine, i produttori saranno responsabili nel caso in cui i propri prodotti non corrispondano a quanto previsto dalle relative leggi. I produttori dovranno avere particolare attenzione per assicurarsi che i prodotti siano sicuri e che le qualità effettive corrispondano a quelle promesse.

## IMPORT EXPORT

Tutti i beni importati in Australia devono essere controllati dalle dogane, sia che vengano importati per via aerea, che via mare o per posta.

**DAZI DOGANALI E TASSE** - I dazi doganali e la tassa sui beni e servizi (GST) possono essere applicati su prodotti importati in Australia. Le aliquote dei dazi doganali variano e dipendono da vari fattori, tra i quali il tipo di prodotto ed il paese di origine.

**CONTROLLI** - I prodotti considerati come potenzialmente pericolosi sono sottoposti a controlli. L'Australia ha, inoltre, ferree regole di quarantena, che vietano l'ingresso di determinati prodotti che potrebbero portare malattie in Australia.

**LEGISLAZIONE DELL'EXPORT** - L'export di prodotti dall'Australia è regolato da varie leggi e politiche governative.

Lo scopo di queste leggi è:

1. proibire l'esportazione di determinati prodotti sia in maniera assoluta che in maniera condizionata (un permesso può essere richiesto); e
2. registrare adeguatamente il commercio internazionale dell'Australia.

**GARANZIE** - La commissione finanza ed assicurazione assiste le imprese australiane che esportano beni o servizi di contenuto prettamente australiano.

Sono disponibili finanziamenti per clienti d'oltreoceano che intendano acquistare prodotti australiani.

**LE AREE COMMERCIALI CHIAVE** - comprendono:

materie prime, servizi, prodotti agricoli ed industriali.

Tra le più produttive annoveriamo:

- **Industria vinicola** - Produttore all'avanguardia ed esportatore di vini di prima qualità, il valore delle esportazioni nel 2004 ha superato i 2,5 miliardi di dollari australiani (1,56 miliardi di euro), più di 5.000 viticoltori autonomi e più di 140.000 ettari di vigneti. Tra le varietà di vini ricordiamo quali principali: shiraz, cabernet sauvignon, chardonnay, merlot, semillon e colombari. La produzione australiana di vino gode di oltre 100 anni di esperienza ed è un prodotto di esportazione da più di 40 anni. Attualmente l'Australia è il maggior esportatore di vini verso l'Unione Europea.
- **Arte e moda** - L'arte e la moda australiane sono caratterizzate da unicità, innovazione e diversificazione, esse riflettono la cultura del Paese e l'unicità dell'ambiente. Le tradizioni artistiche indigene unite alle differenti influenze culturali hanno dato vita a un'arte nuova e apprezzata in tutto il mondo.
- **Tecnologie Ambientali** - L'industria australiana delle tecnologie ambientali fornisce: prodotti, servizi, tecnologie, sistemi, infrastrutture, ricerca, sviluppo, finanziamenti e formazione. Il settore copre una vasta gamma di competenze e professionalità per: la gestione delle acque e dei liquami; la gestione della rete fluviale e delle zone costiere; la gestione e recupero ambientale; l'efficienza energetica ed energie rinnovabili; Tecnologie "pulite"; Monitoraggio e controllo della qualità dell'aria; minimizzazione dei rifiuti, riciclo delle risorse, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Strumentazione, ricerca, sviluppo di analisi e tecnologie.

- **Edilizia** - Il settore edile australiano gode di un'alta considerazione a livello internazionale. Società specializzate come *Leighton, John Holland, Lend Lease e Transfield* partecipano regolarmente a gare d'appalto internazionali. E' nota la competenza dei servizi per la costruzione di industrie pesanti, telecomunicazioni e altri progetti di infrastrutture. La competenza e le tecnologie edili australiane sono state scelte per diverse costruzioni internazionali, tra cui il nuovo Chep Lap Kok Airport di Hong Kong e il centro commerciale d'Europa a Bluewater, Kent nei pressi di Londra

## APPENDICE NORMATIVA

### TRATTATI

alcuni dei più importanti trattati:

ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTO  
CON SCAMBIO DI NOTE

In vigore dall'8/06/71.

L'accordo prevede diverse forme di emigrazione dei cittadini italiani verso l'Australia e garantisce condizioni di parità nei rapporti di lavoro.

ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI  
SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL  
TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE

In vigore dal 9/04/76.

L'accordo ha durata illimitata con denuncia entro il 30/06 di ogni anno solare.

SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL  
TRASFERIMENTO DELLE PENSIONI CON DUE  
ALLEGATI

In vigore dal 2/11/72.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE

In vigore dal 28/05/75.

L'accordo ha durata indeterminata con denuncia a 180 giorni.

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE  
IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI  
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON  
PROTOCOLLO

In vigore dal 5/11/85.

Provvedimento nazionale L. n. 292 del 27/05/85 in G.U. n.144 S.O. del 21/06/85, la convenzione ha durata di cinque anni con denuncia a sei mesi.

Si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, esclusivamente in relazione alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Le imposte attuali cui si applica sono:

per l'Australia l'imposta australiana sul reddito - *australian income tax*, ivi compresa l'imposta supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili distribuibili di una società privata;

per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. La convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che siano istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E  
COMMERCIALE, CON SCAMBIO DI NOTE  
AGGIUNTIVO

In vigore dal 26/09/84.

L'accordo ha durata di cinque anni con rinnovo tacito.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

In vigore dal 1/08/90.

Provvedimento nazionale L. n. 12 del 2/01/89 in G.U. n.20 S.O. del 25/01/89, l'accordo ha durata illimitata.

ACCORDO DI RECIPROCIÀ IN MATERIA DI

ASSISTENZA SANITARIA, CON DICHIARAZIONE  
DI INTENTI

In vigore dall'1/09/88.  
Provvedimento nazionale L. n. 226 del 7/06/88 in G.U. n.147 S.O.  
del 24/06/88, l'accordo è in vigore dal 1/09/88 ed ha durata  
indeterminata con denuncia ad un anno.

In vigore dall'1/09/88.  
Provvedimento nazionale L. n. 225 del 7/06/88 in G.U. n.147 S.O.  
del 24/06/88, l'accordo ha durata indeterminata con denuncia ad un  
anno.

ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

INTESA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO  
ITALIANO E IL GOVERNO DEL VICTORIA IN  
MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO E  
MALATTIE PROFESSIONALI, CON ALLEGATO

In vigore dal 1/10/88.  
Comunicato in G.U. n. 24 S.O. del 30/01/89.

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA  
PENALE

In vigore dal 1/04/94.  
Provvedimento nazionale L. n. 303 del 24/07/93 in G.U. n. 194 S.O.  
del 19/08/93.

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA  
RELATIVAMENTE ALL'ANTARTICO, CON  
ALLEGATO

In vigore dal 10/08/92 comunicato in G.U. n. 87 S.O. del 15/04/94.

MEMORANDUM D'INTESA PER LA  
COOPERAZIONE IN MATERIA DI RICERCA  
SCIENTIFICA E DI TECNOLOGIA, CON TRE  
ANNESSI

In vigore dal 13/12/93 in G.U. n.164 S.O. del 15/07/94.  
L'accordo ha durata di cinque anni con denuncia a sei mesi.

---

## **INDIRIZZI UTILI:**

### **AMBASCIATE E CONSOLATI IN ITALIA**

#### **AMBASCIATA DI AUSTRALIA**

**Ambasciatore** : S.E. Peter Richard Woolcott

Via A. Bosio, 5 - 00161 Roma

Tel. (06) 852721 - Fax (06) 85272300

[info-rome@dfat.gov.au](mailto:info-rome@dfat.gov.au)

[www.italy.embassy.gov.au](http://www.italy.embassy.gov.au).

#### **Milano - Consolato Generale**

Console Generale: Tim Gauci

Via Borgogna, 2 - 20122 Milano

Tel. (02) 777041 - Fax (02) 77729444

#### **Roma - Sezione consolare dell'ambasciata**

Primo Segretario: Mauro Kolobaric

Via A. Bosio, 5 - 00161 Roma

Tel. (06) 85272299 - Fax (06) 85272300

[consular-rome@dfat.gov.au](mailto:consular-rome@dfat.gov.au)

### **AMBASCIATE e CONSOLATI ALL'ESTERO**

#### **Sydney (Nuovo Galles del Sud) – Consolato Generale**

Console Generale: Benedetto Latteri

Level 45 "Gateway" - 1 Macquarie Place - Sydney N.S.W. 2000

Tel. (+61 2) 93927900 e 93927942 - Fax (+61 2) 92524830

[archivio.sydney@esteri.it](mailto:archivio.sydney@esteri.it)

[www.conssydney.esteri.it](http://www.conssydney.esteri.it)

#### **Adelaide (Australia Meridionale) - Consolato**

Console: Simone De Santi

398, Payneham Road - Glynde S.A. 5070

Tel. (+61 8) 83370777 - Fax (+61 8) 83651540

[consolato.adelaide@esteri.it](mailto:consolato.adelaide@esteri.it)

[www.consadelaide.esteri.it](http://www.consadelaide.esteri.it)

#### **Ambasciata d'Italia – Camberra**

Ministro Plenipotenziario: Stefano Starace Janfolla

12, Grey Street - Deakin, A.C.T. 2600 - Canberra

Tel. (+61 2) 62733333 - 62733398 - 62733198

Fax (+61 2) 62734223

[ambasciata.camberra@esteri.it](mailto:ambasciata.camberra@esteri.it)

[www.ambcamberra.esteri.it](http://www.ambcamberra.esteri.it)

#### **Brisbane (Queensland) – Consolato**

Console: Stefano Catani

AMP Place - 10, Eagle Street 14' Level - Brisbane 4000

Tel. (+61 7) 32298944 - Fax (+61 7) 32298643

[consolato.brisbane@esteri.it](mailto:consolato.brisbane@esteri.it)  
[www.consbristbane.esteri.it](http://www.consbristbane.esteri.it)

**Melbourne (Victoria) - Consolato Generale**

Console Generale: Francesco De Conno  
509, St. Kilda Road, Melbourne – VIC 3004  
Tel. (+61 3) 98675744 - Fax (+61 3) 98663932  
[consmelbourne@esteri.it](mailto:consmelbourne@esteri.it)

**Perth (Australia Occidentale) – Consolato**

Console: Cristiana Maria Mele  
Lev 2 - 1292 Hay Street - West Perth WA 6005  
Tel. (+61 8) 9322-4500 - Fax (+61 8) 9322-9911  
[info.perth@esteri.it](mailto:info.perth@esteri.it)  
[www.consperth.esteri.it](http://www.consperth.esteri.it)

**CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE in AUSTRALIA**

**Camera di Commercio e Industria Italiana – Adelaide**

Presidente: Avv. Robert A. Berton  
Segretario Generale: Teodoro Spiniello  
262a Carrington Street - S.A. 5000 Adelaide  
Tel. (+61 8) 82324022 Fax (+61 8) 82324033  
[icci@optusnet.com.au](mailto:icci@optusnet.com.au)  
<http://www.italianchamber.net.au>

**Camera di Commercio e Industria Italiana – Sydney**

Presidente: Paul Dovico  
Segretario Generale: Nicola Care'  
26/44, Market Street - NSW 2000 Sydney  
Tel. (+61 2) 92625744 Fax (+61 2) 92625745  
[info@icciaus.com.au](mailto:info@icciaus.com.au)  
[www.icciaus.com.au](http://www.icciaus.com.au)

**VARIE ISTITUZIONI:**

**The Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA)**

711 High Street  
EAST KEW VIC 3102  
Ph: (03) 9857 0311  
Fax: (03) 9857 0411  
Free call: 1800 804 536

**Licensing Executive Society of Australia and New Zealand (LES)**

PO Box 1051  
Pakenham Upper VIC 3810



M&A  
Manzato e Associati  
Studio Legale



Ph: (03) 5942 7066  
Fax: (03) 5942 7033

**AMPICTA - Representing owners of Intellectual Property in Australia**

10 Plympton Rd  
Carlingford NSW 2118  
Ph: (02) 9458 7416  
Fax: (02) 9956 7004

**LINKS**

**AUSTRALIAN GOVERNMENT**

<http://www.australia.gov.au>

**AUSTRADE**

<http://www.austrade.gov>

**ASIC – AUSTRALIAN SECURITIES & INVESTMENTS COMMISSION**

<http://www.asic.gov.au>

**ASX – AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE**

<http://www.asx.com.au>

**AUSTRALIAN TAXATION OFFICE**

<http://www.ato.gov.au>

**INTELLECTUAL PROPERTY AUSTRALIA**

<http://www.ipaustralia.gov>

**AUSTRALIAN CUSTOMS SERVICE**

<http://www.customs.gov.au/site/page.cfm?u=422>

**MANZATO & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE  
MILANO ROMA**

**SEDE di MILANO :**

Corso di Porta Romana 63  
20122 Milano  
Tel.: 0039 02 54109017  
Fax: 0039 02 55011359  
E- mail: milano@manzatoassociati.it  
www.manzatoassociati.it

**SEDE di ROMA:**

Via del Tritone 102  
00187 ROMA  
Tel: 0039 06 42012084  
Fax: 0039 06 42391598  
E- mail: roma@manzatoassociati.it  
www.manzatoassociati.it

Manzato & Associati Studio Legale ha le sedi principali in Milano e in Roma.

Manzato & Associati - Studio Legale svolge la propria attività anche:

- in tutta la Lombardia attraverso alcune sedi secondarie [Bergamo, Brescia, Busto Arsizio (Varese), Cesano Maderno ( Monza-Brianza)] e nelle altre province lombarde (Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova , Pavia , Sondrio);
- in tutta Italia (anche attraverso una collaudata rete di corrispondenti) ;
- all'estero (anche attraverso una collaudata rete di altri studi legali stranieri con i quali ha costanti rapporti).

Manzato & Associati - Studio Legale corrisponde in varie lingue straniere tra le quali inglese, francese, spagnolo, portoghese (brasiliano) e tedesco oltre a bulgaro, rumeno.

Si ringrazia per la collaborazione :

**DUNCAN DOVICO**

Level 4, 5-9  
Harbourview Crescent  
Milsons Point, NSW 2061 – Australia  
PO BOX 446, Milsons Point NSW 1565

**FRANCIS RUGGIERO LAWYERS**

Postal Address: PO Box 562  
Collins Street West  
Victoria 8007  
Melbourne Address: Melbourne Post Business Centre  
Level 1, 270 Bay Street  
Port Melbourne Victoria 3207

**FREESTONE & KUMNICK**  
**SOLICITORS**

Gallery Level 50  
Cavill Avenue Surfers Paradise  
PO Box 1332 Surfers Paradise QLD 4217

La presente guida è un'opera meramente informativa e divulgativa di tematiche in costante evoluzione. Essa non rappresenta in alcun modo un parere tecnico-specialistico sugli argomenti trattati, né il punto di vista di Manzato & Associati – Studio Legale e del Consolato Generale d'Australia, di PROMOS e di Unioncamere Lombardia e di coloro che hanno comunque collaborato alla redazione della guida. Per quanto sia stata posta cura nella elaborazione e redazione della presente guida, Manzato & Associati – Studio Legale, il Consolato Generale di Australia, di PROMOS e di Unioncamere Lombardia e di coloro che hanno comunque collaborato alla redazione della guida non si assumono alcuna responsabilità sulla completezza dei contenuti, né possono essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche originate dall'uso.

La presente guida è aggiornata al 1° settembre 2007.